



2024/3172

31.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3172 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2024

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 434 bis, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito modelli uniformi per l'informativa al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per incorporare in tale regolamento le norme internazionali del terzo quadro normativo internazionale per le banche emanato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Basilea III»). Tali norme internazionali contengono norme in materia di informativa prudenziale volte a migliorare la trasparenza e la coerenza nel settore dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi. È pertanto necessario modificare le norme sui modelli uniformi per l'informativa affinché tali modifiche trovino riscontro nelle specifiche relative agli obblighi di informativa.
- (2) La pubblicazione di informazioni da parte degli enti sulle loro metriche regolamentari principali dovrebbe includere la pubblicazione del capitale disponibile dell'ente, delle sue attività ponderate per il rischio, della leva finanziaria, nonché delle metriche relative alla liquidità più pertinenti.
- (3) Per essere in grado di assorbire le perdite in una situazione di continuità operativa o di cessazione dell'attività, gli enti necessitano di fondi propri in quantità e qualità sufficienti, come richiesto dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti dovrebbero pubblicare informazioni sulla composizione, sulla quantità e sulla qualità dei fondi propri al fine di consentire ai portatori di interessi di valutare la capacità di assorbimento delle perdite delle banche.
- (4) L'informativa sulla conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica dovrebbe riflettere il fatto che la riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ mira ad assicurare che i requisiti patrimoniali del settore bancario tengano conto del contesto macrofinanziario in cui operano gli enti creditizi.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

- (5) È fondamentale che il mercato abbia accesso alle informazioni in merito all'opportunità di classificare un ente come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII). Per questo motivo gli enti dovrebbero comunicare se gli indicatori di rilevanza di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE sono soddisfatti o meno.
- (6) È opportuno stabilire modelli uniformi per garantire che gli enti pubblichino informazioni sulla rispettiva conformità ai requisiti in materia di liquidità, compresi il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile, in modo uniforme e comparabile.
- (7) È necessario garantire la coerenza e l'uniformità tra gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e altre normative dell'Unione nel settore dei rischi ambientali, sociali e di governance, in particolare il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾. Le norme sull'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero pertanto tenere conto dei criteri, delle classificazioni e delle definizioni stabiliti negli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/852. In particolare tali norme dovrebbero tenere conto dei criteri per l'individuazione e la classificazione delle attività economiche ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione⁽⁶⁾. Per lo stesso motivo, in sede di pubblicazione dell'informativa sulla prestazione energetica del proprio portafoglio immobiliare, gli enti dovrebbero fornire tali informazioni sotto forma di attestato di prestazione energetica quale definito all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾.
- (8) Gli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ impongono rispettivamente a talune imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico o a taluni enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di includere nella loro relazione sulla gestione o nella loro relazione consolidata sulla gestione informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'impatto della loro attività. Tale obbligo non si applica tuttavia ad altre imprese. Di conseguenza le imprese che non sono soggette agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE non sono tenute a pubblicare tali informazioni e potrebbero non essere in grado di fornire tali informazioni agli enti. Alle imprese che sono controparti di enti si può quindi chiedere solo di fornire le informazioni e i dati di cui sopra su base volontaria.
- (9) Al fine di attuare i principi di Basilea III, il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 un limite inferiore per i requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati utilizzando modelli interni («output floor») pari a una percentuale dei requisiti patrimoniali che si applicherebbero se fossero utilizzati i metodi standardizzati. È pertanto opportuno che le modifiche trovino riscontro nei pertinenti modelli per l'informativa. Inoltre per fornire un confronto tra i coefficienti patrimoniali basati sul rischio calcolati usando il metodo standardizzato e il metodo dei modelli interni a livello di rischio e secondo le classi di esposizioni per il rischio di credito, dovrebbero essere introdotti due nuovi modelli per l'informativa.
- (10) Per quanto riguarda l'uso del metodo standardizzato per il rischio di credito, il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 un trattamento di ponderazione del rischio delle diverse esposizioni più granulare, anche per le esposizioni verso enti, le esposizioni verso imprese, le esposizioni da finanziamenti specializzati, le esposizioni al dettaglio, le esposizioni garantite da immobili, le esposizioni da debito subordinato, le esposizioni in strumenti di capitale e le esposizioni in stato di default. È necessario che tali modifiche trovino riscontro nei modelli per l'informativa e che la numerazione delle righe in tali modelli sia in linea con quella utilizzata nei corrispondenti modelli per l'informativa del CBVB.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

⁽⁷⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj>).

⁽⁸⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

- (11) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all'uso del metodo basato sui rating interni («IRB») per le esposizioni al rischio di credito, limitazioni relative alle classi di esposizioni per le quali è possibile applicare il metodo IRB avanzato (A-IRB) per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito. In particolare, per le esposizioni verso enti è ora possibile utilizzare solo il metodo IRB di base (F-IRB) e per le esposizioni in strumenti di capitale è consentito solo l'uso del metodo standardizzato, ad eccezione di un periodo transitorio. Inoltre sono state create nuove classi di esposizioni per «amministrazioni regionali o autorità locali» e «organismi del settore pubblico» per garantire un trattamento coerente di tali esposizioni ed evitare variabilità involontarie dei pertinenti requisiti di fondi propri. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nei modelli per l'informativa sull'uso del metodo IRB. È altresì necessario allineare la struttura del modello relativo all'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) alla numerazione delle righe utilizzata nel corrispondente modello per l'informativa del CBVB.
- (12) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo IV del regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo quadro per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, basato sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione del CBVB (FRTB). Tale modifica era necessaria per ovviare alle carenze individuate nell'attuale quadro dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione. Conformemente al nuovo quadro, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti devono applicare un metodo standardizzato semplificato, un metodo standardizzato alternativo o un metodo alternativo dei modelli interni. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nei modelli per l'informativa mediante l'introduzione di una serie completa di tabelle e modelli per le informative. Tale nuova serie di tabelle e modelli per le informative dovrebbe acquisire efficacia quando il quadro normativo per il rischio di mercato basato sulle norme FRTB di Basilea inizierà ad applicarsi nell'Unione. Nel frattempo dovrebbero continuare ad applicarsi gli obblighi d'informativa attualmente vigenti. Per avere una comprensione completa dell'uso di tale nuovo metodo, gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni dovrebbero, alla prima data di applicazione del nuovo quadro di informativa, pubblicare le informazioni quantitative insieme alle informazioni qualitative.
- (13) È opportuno stabilire modelli uniformi per l'informativa per garantire un'informativa uniforme e comparabile sui rischi di aggiustamento della valutazione del credito (*credit valuation adjustment*, CVA). È pertanto necessario introdurre a tal fine nuovi modelli e tabelle per l'informativa, con informazioni quantitative e qualitative sul rischio di CVA. Tali modelli dovrebbero tenere conto del fatto che gli enti soggetti ai requisiti di fondi propri per il CVA possono applicare il metodo standardizzato, di base o semplificato o una combinazione di tali metodi e che il rischio di CVA dovrebbe riflettere sia il rischio di differenziali creditizi della controparte dell'ente sia il rischio di mercato del portafoglio di operazioni negoziato dall'ente con tale controparte.
- (14) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo metodo unico non basato su modelli per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, al fine di affrontare la mancanza di sensibilità al rischio e di comparabilità dei metodi esistenti. Alla luce della discrezionalità prevista nei principi di Basilea III, i requisiti minimi di fondi propri dell'Unione si basano esclusivamente sul calcolo della componente dell'indicatore di attività (BIC), mentre le evidenze storiche sulle perdite sono prese in considerazione solo ai fini dell'informativa. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nei modelli per l'informativa stabilendo, tra l'altro, nuovi modelli per fornire informazioni sulle perdite operative annuali subite negli ultimi 10 anni, sul calcolo dell'indicatore di attività, sulle componenti e sottocomponenti nonché sui pertinenti requisiti di fondi propri e sugli importi dell'esposizione al rischio.
- (15) L'articolo 501 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce le modalità con cui gli enti devono calcolare i requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività fino alla data di applicazione dell'atto legislativo di cui all'articolo 501 *quinquies*, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È pertanto necessario stabilire le modalità con cui gli enti sono tenuti a comunicare le loro esposizioni alle cripto-attività durante tale periodo transitorio.
- (16) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha modificato l'articolo 434 *bis*, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha introdotto l'obbligo per l'ABE di elaborare soluzioni informatiche, comprese istruzioni, che gli enti devono utilizzare per le informative richieste a norma dei titoli II e III di tale regolamento. Di conseguenza i modelli per l'informativa dovrebbero indicare con sufficiente chiarezza i punti di dati e le informazioni che gli enti sono tenuti a comunicare per garantire che gli utenti abbiano accesso a informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili e che sia mantenuta la coerenza con le norme internazionali in materia di informativa. Al fine di consentire all'ABE di elaborare soluzioni informatiche adeguate, tali modelli uniformi per l'informativa non dovrebbero essere vincolanti per quanto riguarda la loro struttura e rappresentazione. In particolare, l'ABE dovrebbe potersi discostare dalla rappresentazione grafica e dalla struttura tabulare dei modelli per l'informativa, purché tutti i punti di dati e le informazioni richieste siano inclusi nella soluzione informatica.

- (17) Per fornire agli enti un insieme integrato completo di modelli uniformi per l'informativa e assicurare un'informativa di elevata qualità, in linea con il metodo di cui all'articolo 434 bis, primo comma, riveduto, del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 e sostituire tale regolamento di esecuzione con il presente regolamento.
- (18) Al fine di garantire un'informativa tempestiva e di qualità da parte degli enti, è opportuno concedere loro tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi interni alla luce delle modifiche apportate al quadro esistente in materia di informativa e riprese/incorporate nel presente regolamento.
- (19) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (20) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettere da a) a d), f) e g), e all'articolo 447, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 1 «Informativa sul quadro d'insieme della gestione del rischio, delle metriche prudenziali principali e degli RWA» dell'allegato I.

Articolo 2

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 2 «Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio» dell'allegato I.

Articolo 3

Informativa sull'ambito di applicazione

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere da b) a h), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 3 «Informativa sull'ambito di applicazione» dell'allegato I.

Articolo 4

Informativa sui fondi propri

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 4 «Informativa sui fondi propri» dell'allegato I.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

*Articolo 5***Informativa sulle riserve di capitale anticicliche**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 5 «Informativa sulle riserve di capitale anticicliche» dell'allegato I.

*Articolo 6***Informativa sul coefficiente di leva finanziaria**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettere da a) a e), e all'articolo 451, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 6 «Informativa sul coefficiente di leva finanziaria» dell'allegato I.

*Articolo 7***Informativa sugli indicatori della rilevanza sistemica a livello globale**

1. Gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme per l'informativa di cui all'articolo 434 bis di tale regolamento. I G-SII utilizzano tale modello per l'informativa per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità incaricate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione⁽¹⁰⁾, ad eccezione di eventuali dati accessori e voci per memoria raccolti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento delegato.

2. I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell'ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità competenti interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio.

*Articolo 8***Informativa sui requisiti in materia di liquidità**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, e all'articolo 451 bis, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 7 «Informativa sui requisiti in materia di liquidità» dell'allegato I.

*Articolo 9***Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), e all'articolo 442 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 8 «Informativa sulla qualità del rischio di credito» dell'allegato I.

2. I grandi enti il cui rapporto tra il valore contabile lordo dei crediti e degli anticipi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei crediti e degli anticipi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento è pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, informazioni supplementari al fine di conformarsi all'articolo 442, lettere c) e f), di tale regolamento. Tali enti pubblicano le predette informazioni con frequenza annuale.

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1222/oj).

3. Ai fini del paragrafo 2, gli enti escludono i crediti e gli anticipi classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto.

4. Gli enti iniziano a pubblicare l'informativa conformemente al paragrafo 2 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell'informativa.

5. Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 2 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa.

Articolo 10

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 9 «Informativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito» dell'allegato I.

Articolo 11

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni seguenti sull'uso del metodo standardizzato:

- a) le informazioni di cui all'articolo 444, lettere da a) a e), e le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 10 «Informativa sul metodo standardizzato per il rischio di credito» dell'allegato I;
- b) le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui all'articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 4 «Informativa sui fondi propri» dell'allegato I.

Articolo 12

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), all'articolo 452, lettere da a) a h), e all'articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 11 «Informativa sul metodo IRB per il rischio di credito» dell'allegato I.

Articolo 13

Informativa sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 12 «Informativa sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale» dell'allegato I.

Articolo 14

Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), e all'articolo 439 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 13 «Informativa sul rischio di controparte» dell'allegato I.

*Articolo 15***Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 14 «Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione» dell'allegato I.

*Articolo 16***Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), all'articolo 438, all'articolo 445, paragrafi 1 e 2, all'articolo 455, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 455, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 15 «Informativa sul rischio di mercato» dell'allegato I.
2. Fino al 31 dicembre 2025 gli enti provvedono all'informativa conformemente all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione ⁽¹⁾.
3. Alla prima data di applicazione dell'uso dei metodi alternativi di cui all'articolo 325 *terquingages* del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato pubblicano le informazioni qualitative di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 insieme alle informazioni quantitative di cui all'articolo 455, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

*Articolo 17***Informativa sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettere d) e h), all'articolo 439, lettera h), e all'articolo 445 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 16 «Informativa sull'aggiustamento della valutazione del credito» dell'allegato I.

*Articolo 18***Informativa sul rischio operativo**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, all'articolo 438, lettera d), e all'articolo 446 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 17 «Informativa sul rischio operativo» dell'allegato I.

*Articolo 19***Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 448, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 18 «Informativa sul rischio di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione» dell'allegato I.
2. Gli enti che pubblicano per la prima volta le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a pubblicare tali informazioni relative alla data di riferimento precedente.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2453/oj).

*Articolo 20***Informativa sulla politica di remunerazione**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 19 «Informativa sulla politica di remunerazione» dell'allegato I.

*Articolo 21***Informativa sulle attività vincolate e non vincolate**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 20 «Informativa sulle attività vincolate e non vincolate» dell'allegato I.

*Articolo 22***Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 21 - «Informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance» dell'allegato I. Tali informazioni comprendono quanto segue:

- a) informazioni qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance;
- b) informazioni quantitative sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici;
- c) informazioni quantitative sui rischi fisici connessi ai cambiamenti climatici;
- d) informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 nei confronti delle controparti soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, delle famiglie e delle amministrazioni locali di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽¹²⁾;
- e) informazioni quantitative su altre azioni di attenuazione e su esposizioni ai rischi connessi ai cambiamenti climatici che non sono considerate attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ma che sostengono le controparti nel processo di transizione o di adattamento ai fini degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.

2. Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione ⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti:

- a) possono utilizzare, se disponibili, le informazioni ricevute dalle rispettive controparti su base volontaria e bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito;
- b) qualora la controparte non possa o non intenda fornire i dati in questione su base bilaterale, possono ricorrere a stime interne e variabili proxy e spiegare nella descrizione che accompagna il modello in che misura è stato fatto ricorso a tali stime interne e variabili proxy e quali stime interne e variabili proxy sono state applicate;
- c) se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale le informazioni in questione, o non possono ricorrere a stime interne e variabili proxy, o non possono raccogliere tali informazioni o ricorrere a tali stime e variabili proxy in un modo che non sia eccessivamente oneroso per loro o per le loro controparti, possono spiegare tale incapacità nella descrizione che accompagna il modello.

Ai fini della lettera a), gli enti informano le loro controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria.

Articolo 23

Informativa sulle cripto-attività

Gli enti pubblicano le informazioni per il calcolo dei requisiti di fondi propri delle esposizioni alle cripto-attività conformemente all'articolo 501 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 22 «Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività» dell'allegato I.

Articolo 24

Soluzioni informatiche

L'ABE garantisce che le soluzioni informatiche, comprese istruzioni, elaborate per le informative richieste a norma dei titoli II e III del regolamento (UE) n. 575/2013 siano sempre conformi ai modelli uniformi per l'informativa di cui al presente regolamento e includano tutti i punti di dati e le informazioni elencati nei modelli per l'informativa.

L'ABE mette a disposizione sul proprio sito web le soluzioni informatiche di cui al primo paragrafo e qualsiasi istruzione connessa. L'ABE tiene aggiornate tali soluzioni e istruzioni informatiche e le rende disponibili in tutte le lingue ufficiali.

Articolo 25

Disposizioni generali sui modelli uniformi per l'informativa

1. La numerazione delle righe o delle colonne dei modelli uniformi per l'informativa di cui all'allegato I inclusi nelle soluzioni informatiche elaborate dall'ABE non è modificata se un ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell'articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella basata o basata sulle soluzioni informatiche in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell'omissione.
3. Le informazioni previste dall'articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni.
4. I valori numerici sono presentati come segue:
 - a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
 - b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.

5. Gli enti forniscono inoltre le informazioni seguenti:
 - a) data e periodo di riferimento dell'informativa;
 - b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
 - c) nome e, se del caso, l'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'ente che pubblica le informazioni;
 - d) se del caso, il principio contabile utilizzato;
 - e) se del caso, l'ambito del consolidamento.

Articolo 26

Periodo e frequenza dell'informativa

1. I periodi di informativa sono definiti come periodi trimestrali T, T-1, T-2, T-3 e T-4.
2. Le righe o le colonne dei modelli uniformi per l'informativa di cui all'allegato I inclusi nelle soluzioni informatiche elaborate dall'ABE sono compilate rispettando la frequenza dell'informativa di cui agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli enti soggetti all'obbligo di pubblicare le informative adempiono a tale obbligo con la frequenza seguente:
 - a) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4;
 - b) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base semestrale forniscono dati per i periodi T, T-2 e T-4;
 - c) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base annua forniscono dati per i periodi T e T-4.
4. Gli enti pubblicano le date corrispondenti ai periodi di informativa.
5. I dati relativi a periodi precedenti non sono necessari se i dati sono pubblicati per la prima volta.

Articolo 27

Abrogazione

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX. L'articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell'articolo 16 del presente regolamento.
2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2025.
3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 28***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Sezione 1 – "Informativa sul quadro generale della gestione del rischio, delle principali metriche prudenziali e degli RWA"

[Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio](#)

[Modello EU KM1: metriche principali](#)

[Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni](#)

[Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari](#)

[Tabella EU OV6: informazioni ICAAP](#)

[Modello EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio](#)

[Modello EU CMS2: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività](#)

Sezione 2 – "Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio"

[Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente](#)

[Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance](#)

Sezione 3 – "Informativa sull'ambito di applicazione"

[Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari](#)

[Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio](#)

[Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento soggetti per soggetto](#)

[Tabella EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari](#)

[Tabella EU LIB: altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione](#)

[Modello EU PV1: aggiustamenti per la valutazione prudente \(PVA\)](#)

[Sezione 4 – "Informativa sui fondi propri"](#)

[Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari](#)

[Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile](#)

[Modello EU CC3: principali caratteristiche degli strumenti, fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili](#)

[Sezione 5 – "Informativa sulle riserve di capitale anticicliche"](#)

[Modello EU CCV1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica](#)

[Modello EU CCV2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente](#)

[Sezione 6 – "Informativa sul coefficiente di leva finanziaria"](#)

[Modello EU LR1 - LR5m: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria](#)

[Modello EU LR2 - LR6m: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria](#)

[Modello EU LR3 - LR5p: disaggregazione delle esposizioni in bilancio \(esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate\)](#)

[Tabella EU LRA: comunicazione di informazioni qualitative sul coefficiente di leva finanziaria](#)

Sezione 7 – "Informativa sui requisiti in materia di liquidità"

[Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità](#)

[Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR](#)

[Modello EU LIQ2: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1](#)

[Modello EU LIQ3: coefficiente netto di finanziamento stabile](#)

Sezione 8 – "Informativa sulla qualità del rischio di credito"

[Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito](#)

[Tabella EU CRB: informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività](#)

[Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti](#)

[Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni](#)

[Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati](#)

[Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati](#)

[Modello EU CO1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione](#)

[Modello EU CO2: qualità della concessione](#)

[Modello EU CO3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato](#)

[Modello EU CO4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica](#)

[Modello EU CO5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni per settore](#)

[Modello EU CO6: valutazione delle garanzie reali, prestiti e anticipazioni](#)

[Modello EU CO7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione](#)

[Modello EU CO8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anziani](#)

Sezione 9 – "Informativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito"

[Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM](#)

[Modello EU CR3 - Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito](#)

Sezione 10 – "Informativa sul metodo SA per il rischio di credito"

[Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato](#)

[Modello EU CR4 - Metodo standardizzato: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM](#)

[Modello EU CR5: metodo standardizzato](#)

Sezione 11 – "Informativa sul metodo IRB per il rischio di credito"

[Tabella EU CR6: obblighi di informativa qualitativa sul metodo IRB](#)

[Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe di esposizioni e intervallo di PD](#)

[Modello EU CR6-A: ambito d'uso dei metodi IRB e SA](#)

[Modello EU CR7 - Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle te](#)

[Modello EU CR7-A - Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo delle tecniche di CRM](#)

[Modello EU CR8: prospetti degli RWA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB](#)

[Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni \(scala di PD fissa\)](#)

[Modello CR10 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni \(solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f\), del CR\)](#)

Sezione 12 – "Informativa sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale"

[Modello EU CR10: esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice](#)

Sezione 13 – "Informativa sul rischio di controparte"

[Tabella EU CCRA: informativa qualitativa sul CCR](#)

[Modello EU CC1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo](#)

[Modello EU CC3 - Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio](#)

[Modello EU CC4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD](#)

[Modello EU CC5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR](#)

[Modello EU CC6: esposizioni in derivati su crediti](#)

[Modello EU CC7: prospetti degli RWA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM](#)

[Modello EU CC8: esposizioni verso CCP](#)

Sezione 14 – "Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione"

[Tabella EU SECA: obblighi di informativa qualitativa sulle esposizioni verso la cartolarizzazione](#)

[Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione](#)

[Modello EU SEC2: esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione](#)

[Modello EU SEC3 - Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari. Fente agisce in qualità di cedente o promotore](#)

[Modello EU SEC4 - Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari. Fente agisce in qualità di investitore](#)

[Modello EU SEC5 - Esposizioni cartolarizzate dall'ente: esposizioni in stato di default e rettifiche di valore su crediti specifici](#)

Sezione 15 – "Informativa sul rischio di mercato"

[Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato](#)

[Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato alternativo \(ASA\)](#)

[Tabella EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni \(AIMA\)](#)

[Modello EU MR2: rischio di mercato in base al metodo alternativo dei modelli interni \(AIMA\)](#)

[Modello EU MR3: rischio di mercato in base al metodo standardizzato semplificato \(SSA\)](#)

Sezione 16 – "Informativa sull'aggiustamento della valutazione del credito"

[Tabella EU CVAA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito](#)

[Modello EU CV1: rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo di base ridotto](#)

[Modello EU CV3: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di CVA per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato](#)

[Modello EU CV2: rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo di base integrale](#)

[Modello EU CV4: rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato](#)

[Modello EU CV4a: prospetti degli RWA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato](#)

Sezione 17 – "Informativa sul rischio operativo"

[Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo](#)

[Modello EU OR1: perdite da rischio operativo](#)

[Modello EU OR2: indicatori di attività, componenti e sottocomponenti](#)

[Modello EU OR3: requisiti di fondi onerosi per il rischio operativo ai fini dell'esposizione al rischio](#)

Sezione 18 – "Informativa sul rischio di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione"

[Tabella EU IRRBBA - Informazioni qualitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione](#)

[Modello EU IRRBB1 - Rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negozi](#)

Sezione 19 – "Informativa sulla politica di remunerazione"

[Tabella EU REMA: politica di remunerazione](#)

[Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio](#)

[Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente \(personale più rilevante\)](#)

[Modello EU REM3: remunerazione differita](#)

[Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio](#)

[Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente \(personale più rilevante\)](#)

Sezione 20 – "Informativa sulle attività vincolate e non vincolate"

[Modello EU AE1: attività vincolate e non vincolate](#)

[Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione](#)

[Modello EU AE3: fonti di gravame](#)

[Tabella EU AE4: informazioni descrittive di scompostamento](#)

Sezione 21 – "Informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance"

[Tabella 1: informazioni qualitative sul rischio ambientale](#)

[Tabella 2: informazioni qualitative sul rischio sociale](#)

[Tabella 3: informazioni qualitative sul rischio di governance](#)

[Modello 1: portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua](#)

[Modello 2: portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili - Efficienza energetica delle garanzie reali](#)

[Modello 3: portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento](#)

[Modello 4: portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio](#)

[Modello 5: portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico](#)

[Modello 6: sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione \(key performance indicator, KPI\) sulle esposizioni allineate alla tassonomia](#)

[Modello 7: azioni di mitigazione: attivi per il calcolo del GAR](#)

[Modello 8: GAR INI](#)

[Modello 9: azioni di mitigazione: RTAB](#)

[Modello 10: altre azioni di mitigazione connesso ai cambiamenti climatici non contemplate nel regolamento \(UE\) 2020/852](#)

Sezione 22 – "Informativa sulle esposizioni alle crypto-attività"

[Modello EU CAE1: esposizioni alle crypto-attività](#)

Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		a	b	c
		T	T-1	T
1	Rischio di credito (escluso il CCR)			
2	Di cui metodo standardizzato			
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)			
4	Di cui metodo di assegnazione			
EU 4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice			
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)			
6	Rischio di controparte (CCR)			
7	Di cui metodo standardizzato			
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)			
EU 8a	Di cui esposizioni verso una CCP			
9	Di cui altri CCR			
10	Rischio di aggiustamento della valutazione del credito — Rischio di CVA			
EU 10a	Di cui metodo standardizzato (SA)			
EU 10b	Di cui metodo di base (F-BA e R-BA)			
EU 10c	Di cui metodo semplificato			
11	Non applicabile			
12	Non applicabile			
13	Non applicabile			
14	Non applicabile			
15	Rischio di regolamento			
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione			
17	Di cui metodo SEC-IRBA			
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)			
19	Di cui metodo SEC-SA			
EU 19a	Di cui 1250 % / deduzione			
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)			
21	Di cui metodo standardizzato alternativo (ASA)			
EU 21a	Di cui metodo standardizzato semplificato (SSA)			
22	Di cui metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)			
EU 22a	Grandi esposizioni			
23	Riclassificazioni tra posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione			
24	Rischio operativo			
EU 24a	Esposizioni alle cripto-attività			
25	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)			
26	Output floor applicato (%)			
27	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (prima dell'applicazione del massimale transitorio)			
28	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (in seguito all'applicazione del massimale transitorio)			
29	Totale			

Modello EU KM1: metriche principali

		a	b	c	d	e
		T	T-1	T-2	T-3	T-4
Fondi propri disponibili (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)					
2	Capitale di classe 1					
3	Capitale totale					
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio					
4a	Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima					
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)					
5a	Non applicabile					
5b	Coefficiente del capitale primario di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)					
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)					
6a	Non applicabile					
6b	Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)					
7	Coefficiente di capitale totale (in %)					
7a	Non applicabile					
7b	Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%)					
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
EU 7d	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)					
EU 7e	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)					
EU 7f	di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)					
EU 7g	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)					
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)					
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)					
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)					
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)					
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)					
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)					
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)					
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)					
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)					
Coefficiente di leva finanziaria						
13	Misura dell'esposizione complessiva					
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)					
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)					
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)					
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)					
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione)						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)					
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)					
Coefficiente di copertura della liquidità						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)					
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale					
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale					
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)					
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)					
Coefficiente netto di finanziamento stabile						
18	Finanziamento stabile disponibile totale					
19	Finanziamento stabile richiesto totale					
20	Coefficiente NSFR (%)					

Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni

		a	b
		Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione al rischio
1	Strumenti di fondi propri detenuti in imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non dedotti dai fondi propri		

Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari

		a
		T
1	Requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario (importo)	
2	Coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario (%)	

Tabella EU OVC: informazioni ICAAP

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno + valutazione in corso dei rischi della banca, del modo in cui la banca intende attenuare tali rischi e dell'entità del capitale corrente e futuro necessario tenuto conto di altri fattori attenuanti

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di riga	Testo libero
articolo 438, lettera a), del	a)	Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno
articolo 438, lettera c), del	b)	Su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente

Modello EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio

		a	b	c	d	EU d
		RWEA per i metodi basati su modelli il cui uso da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza	RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati metodi standardizzati	Totale RWEA effettivi (a + b)	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor
1	Rischio di credito (escluso il rischio di controparte)					
2	Rischio di controparte					
3	Aggiustamento della valutazione del credito					
4	Esposizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario					
5	Rischio di mercato					
6	Rischio operativo					
7	Altri importi delle esposizioni ponderati per il rischio					
8	Totale					

Modello EU CMS2: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività

		a	b	c	d	EU d
		Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA)				
		RWEA per i metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza	RWEA per la colonna a) se ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato	Totale RWEA effettivi	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor
1	Amministrazioni centrali e banche centrali					
EU 1a	Amministrazioni regionali o autorità locali					
EU 1b	Organismi del settore pubblico					
EU 1c	Classificate come banche multilaterali di sviluppo secondo il metodo SA					
EU 1d	Classificate come organizzazioni internazionali secondo il metodo SA					
2	Enti					
3	Strumenti di capitale					
4	Non applicabile					
5	Imprese					
5.1	di cui si applica il metodo F-IRB					
5.2	di cui si applica il metodo A-IRB					
EU 5a	di cui imprese – in generale					
EU 5b	di cui imprese – finanziamenti specializzati					
EU 5c	di cui imprese – crediti acquistati					
6	Al dettaglio					
6.1	di cui al dettaglio – rotative qualificate					
EU 6.1a	di cui al dettaglio – crediti acquistati					
EU 6.1b	di cui al dettaglio – altro					
6,2	di cui al dettaglio – garantite da immobili residenziali					
7	Non applicabile					
EU 7a	Esposizioni classificate come garantite da immobili ed esposizioni ADC secondo il metodo SA					
EU 7b	Organismi di investimento collettivo (OIC)					
EU 7c	Classificate come esposizioni in stato di default secondo il metodo SA					
EU 7d	Classificate come esposizioni da debito subordinato secondo il metodo SA					
EU 7e	Classificate come obbligazioni garantite secondo il metodo SA					
EU 7f	Classificate come crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine secondo il metodo SA					
8	Altre attività diverse dai crediti					
9	Totale					

Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
Articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR	a)	Pubblicazione di una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR	b)	Informazioni sulla struttura di governance del rischio per ciascun tipo di rischio
Articolo 435, paragrafo 1, lettera e), del CRR	c)	Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi
Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR	d)	Informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura dei sistemi di segnalazione e/o di misurazione del rischio
Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR	e)	Informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio
Articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del CRR	f)	Strategie e processi per la gestione dei rischi per ciascuna categoria di rischio
Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR	g)	Informazioni riguardanti le strategie e i processi di gestione, copertura e attenuazione dei rischi, nonché la sorveglianza sulla loro efficacia

Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di	Testo libero
Articolo 435, paragrafo 2, lettera a), del CRR	a)	Il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione
Articolo 435, paragrafo 2, lettera b), del CRR	b)	Informazioni riguardanti la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza
Articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del CRR	c)	Informazioni sulla politica di diversità per quanto riguarda i membri dell'organo di amministrazione
Articolo 435, paragrafo 2, lettera d), del CRR	d)	Indicare se l'ente ha istituito o meno un comitato di rischio distinto e la frequenza delle sue riunioni
Articolo 435, paragrafo 2, lettera e), del CRR	e)	Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione

Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari

	a	b	Valori contabili degli elementi				g
			c	d	e	f	
	Valori contabili riportati nel bilancio pubblicato	Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale	soggetti al quadro relativo al rischio di credito	soggetti al quadro relativo al CCR	soggetti al quadro relativo alla cartolarizzazione	soggetti al quadro relativo al rischio di mercato	non soggetti a requisiti di fondi propri o soggetti a deduzione dai fondi propri
	Disaggregazione per classi di attività in base allo stato patrimoniale nel bilancio pubblicato						
1							
2							
3							
xxx	Totale attivo						
	Disaggregazione per classi di passività in base allo stato patrimoniale nel bilancio pubblicato						
1							
2							
3							
xxx	Totale passivo						

Modello EU L12: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio

	a		b		c		d		e	
	Totale		quadro relativo al rischio di credito		quadro relativo alla cartolarizzazione		Esposizioni soggette al quadro relativo al CCR		quadro relativo al rischio di mercato	
1	Valore contabile delle attività nell'ambito del consolidamento prudenziale (come nel modello L1)									
2	Valore contabile delle passività nell'ambito del consolidamento prudenziale (come nel modello L1)									
3	Importo netto totale nell'ambito del consolidamento prudenziale									
4	Importi fuori bilancio									
5	Differenze di valutazione									
6	Differenze dovute a regole di compensazione diverse da quelle già incluse nella riga 2									
7	Differenze dovute al trattamento delle restituzioni di valore									
8	Differenze dovute all'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)									
9	Differenze dovute ai fattori di conversione del credito									
10	Differenze dovute alla cartolarizzazione con trasferimento del rischio									
11	Altre differenze									
12	Importi delle esposizioni considerati a fini regolamentari									

Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento (soggetto per soggetto)

a	b	c	d	e	f	g	h
Denominazione del soggetto	Metodo di consolidamento contabile	Metodo di consolidamento prudenziale				Dedotto	Descrizione del soggetto
		Consolidamento integrale	Consolidamento proporzionale	Metodo del patrimonio netto	Né consolidato né dedotto		
Soggetto A	<i>Consolidamento integrale</i>	X					<i>Ente creditizio</i>
Soggetto N	<i>Consolidamento integrale</i>		X				<i>Ente creditizio</i>
Soggetto Z	<i>Consolidamento integrale</i>				X		<i>Soggetto assicurativo</i>
Soggetto AA	<i>Consolidamento integrale</i>			X			<i>Società di leasing immateriale</i>

Tabella EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari
Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di	Informazioni qualitative - Testo libero
Articolo 436, lettera b), del CRR	a)	Differenze tra le colonne a) e b) del modello EU L11
Articolo 436, lettera d), del CRR	b)	Informazioni qualitative sulle principali fonti di differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale di cui al modello EU L12

Tabella EU LIB: altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
Articolo 436, lettera f), del CRR	a)	Impedimento al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività all'interno del gruppo
Articolo 436, lettera g), del CRR	b)	Filiazioni non incluse nel consolidamento con fondi propri inferiori al richiesto
Articolo 436, lettera h), del CRR	c)	Ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 del CRR o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9 del CRR
Articolo 436, lettera g), del CRR	d)	Importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento

Modello EU PV1: aggiustamenti per la valutazione prudente (PVA)
Formato fisso

	a	b	c	d	e	EU e1	EU e2	f	g	h
	Categoria di rischio					AVA a livello di categoria - Incertezza della valutazione		Totale a livello di categoria post-diversificazione	di cui metodo di base totale nel portafoglio di negoziazione	di cui metodo di base totale nel portafoglio bancario
AVA a livello di categoria	Strumenti di capitale	Tassi d'interesse	Cambi	Credito	Merchi	AVA per differenziali creditizi non realizzati	AVA per costi di investimento e di finanziamento (funding)			
1	Incertezza delle quotazioni di mercato									
2	Non applicabile									
3	Costi di chiusura									
4	Posizioni concentrate									
5	Chiusure anticipate delle posizioni									
6	Rischio del modello									
7	Rischio operativo									
8	Non applicabile									
9	Non applicabile									
10	Costi amministrativi futuri									
11	Non applicabile									
12	Totale degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA)									

		Imposti	Fondo basata su numeri, settore di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale
Capitale primario di classe 1 (C1T1): strumenti a rischio			
1	Strumenti di capitale a rischio (non sottoposti a riserva)		15
1-01	di cui: tipo di strumento 1		
2	Non applicabile		
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate da altre voci		
4	Imposto degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 1, del CSE e si ritiene che non sottoposti a riserva e eliminazione progressiva del C1T1		
5	Altre voci di bilancio (compreso quanto dovuto dal C1T1)		
6	Capitale primario di classe 1 (C1T1) prima delle verifiche regolamentari		
Capitale primario di classe 1 (C1T1): verifiche regolamentari			
7	Attività di valore superiore (importo negativo)		
8	Attività imputabili (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)		
9	Non applicabile		
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, incluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del CSE) (importo negativo)		
11	Altre voci di valore equo relative ai profitti e alle perdite generali della copertura dei rischi di credito		
12	Imposti negativi risultanti dai conti degli impatti delle perdite attese		
13	Differenziali autorizzati del patrimonio netto risultanti da attività capitalizzate (importo negativo)		
14	I profitti e le perdite nelle passività dell'ente valutati al valore equo dovuti a passività di natura finanziaria		
15	Impati dei rischi persone e prestazioni definite (importo negativo)		
16	Impati derivanti dal C1T1 derivanti dall'ente, direttamente, indirettamente o attraverso un'entità collegata		
17	Strumenti del C1T1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
18	Strumenti del C1T1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
19	Strumenti del C1T1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
20	Non applicabile		
21	Impatti del rimpatrio dei redditi (compreso l'importo negativo) per il cui recupero l'ente ha una partecipazione sostanziale o un'investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
22	Altre voci di valore equo relative ai profitti e alle perdite generali della copertura dei rischi di credito		
23	Impati derivanti dal C1T1 derivanti dall'ente, direttamente, indirettamente o attraverso un'entità collegata		
24	Non applicabile		
25	di cui: attività fiscali differite che dipendono da differenze temporanee		
26	Altre voci di valore equo relative ai profitti e alle perdite generali della copertura dei rischi di credito		
27	Impati derivanti dal C1T1 derivanti dall'ente, direttamente, indirettamente o attraverso un'entità collegata		
28	Altre voci di valore equo relative ai profitti e alle perdite generali della copertura dei rischi di credito		
29	Capitale primario di classe 1 (C1T1)		
Capitale aggiuntivo di classe 1 (C1T2): strumenti			
30	Strumenti di capitale a rischio (non sottoposti a riserva)		15
31	di cui: classificati come patrimonio netto e norme dei principi contabili applicabili		
32	di cui: classificati come passività e norme dei principi contabili applicabili		
33	Imposto degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 1, del CSE e si ritiene che non sottoposti a riserva e eliminazione progressiva del C1T2		
34	Altre voci di bilancio (compreso quanto dovuto dal C1T2)		
35	Capitale aggiuntivo di classe 1 (C1T2) prima delle verifiche regolamentari		
Capitale aggiuntivo di classe 1 (C1T2): verifiche regolamentari			
36	Attività di valore superiore (importo negativo)		
37	Attività imputabili (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)		
38	Non applicabile		
39	Strumenti del C1T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
40	Strumenti del C1T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
41	Strumenti del C1T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
42	Non applicabile		
43	Differenziali autorizzati del patrimonio netto risultanti da attività capitalizzate (importo negativo)		
44	Altre voci di valore equo relative ai profitti e alle perdite generali della copertura dei rischi di credito		
45	Capitale aggiuntivo di classe 1 (C1T2)		
Capitale di classe 2 (C2): strumenti			
46	Strumenti di capitale a rischio (non sottoposti a riserva)		15
47	Imposto degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 1, del CSE e si ritiene che non sottoposti a riserva e eliminazione progressiva del C2		
48	Altre voci di bilancio (compreso quanto dovuto dal C2)		
49	Capitale di classe 2 (C2) prima delle verifiche regolamentari		
Capitale di classe 2 (C2): verifiche regolamentari			
50	Attività di valore superiore (importo negativo)		
51	Attività imputabili (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)		
52	Non applicabile		
53	Strumenti del C2 e pronti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
54	Strumenti del C2 e pronti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
55	Strumenti del C2 e pronti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di passività contro ammissibili) (importo negativo)		
56	Non applicabile		
57	Differenziali autorizzati del patrimonio netto risultanti da attività capitalizzate (importo negativo)		
58	Altre voci di valore equo relative ai profitti e alle perdite generali della copertura dei rischi di credito		
59	Capitale di classe 2 (C2)		
Coefficienti e requisiti patrimoniali, compresi le riserve di capitale			
60	Capitale primario di classe 1		
61	Capitale di classe 1		
62	Capitale di classe 2		
63	Imposto degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 1, del CSE e si ritiene che non sottoposti a riserva e eliminazione progressiva del C1T1		
64	Capitale di classe 1		
65	Capitale di classe 2		
66	Altre voci di valore equo relative ai profitti e alle perdite generali della copertura dei rischi di credito		
67	Capitale di classe 1		
68	Capitale di classe 2		
69	Capitale di classe 1		
70	Capitale di classe 2		
71	Capitale di classe 1		
72	Capitale di classe 2		
73	Capitale di classe 1		
74	Capitale di classe 2		
75	Capitale di classe 1		
76	Capitale di classe 2		
77	Capitale di classe 1		
78	Capitale di classe 2		
79	Capitale di classe 1		
80	Capitale di classe 2		
81	Capitale di classe 1		
82	Capitale di classe 2		
83	Capitale di classe 1		
84	Capitale di classe 2		
85	Capitale di classe 1		
86	Capitale di classe 2		
87	Capitale di classe 1		
88	Capitale di classe 2		
89	Capitale di classe 1		
90	Capitale di classe 2		
91	Capitale di classe 1		
92	Capitale di classe 2		
93	Capitale di classe 1		
94	Capitale di classe 2		
95	Capitale di classe 1		
96	Capitale di classe 2		
97	Capitale di classe 1		
98	Capitale di classe 2		
99	Capitale di classe 1		
100	Capitale di classe 2		

Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Modello flessibile. Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile degli enti. Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'ente abbia lo stesso ambito di consolidamento contabile e prudenziale, nel qual caso le colonne a) e b) sono riunite

		a	b	c
		Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato	Nell'ambito del consolidamento prudenziale	Riferimento
		Alla fine del periodo	Alla fine del periodo	
Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato				
1				
2				
3				
xxx	Totale attivo			
Passività - Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato				
1				
2				
3				
xxx	Totale passivo			
Capitale				
1				
2				
3				
xxx	Capitale proprio totale			

Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

		a
		Informazioni qualitative o quantitative - Formato libero
1	Emittente	
2	Identificativo unico (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)	
2a	Collocamento pubblico o privato	
3	Legislazione applicabile allo strumento	
3a	Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione	
	<i>Trattamento regolamentare</i>	
4	Trattamento corrente tenendo conto, se del caso, delle disposizioni transitorie del CRR	
5	Disposizioni post-transitorie del CRR	
6	Ammissibile a livello solo/(sub-)consolidato / solo & (sub-)consolidato	
7	Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)	
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare o nelle passività ammissibili (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)	
9	Importo nominale dello strumento	
EU-9a	Prezzo di emissione	
EU-9b	Prezzo di rimborso	
10	Classificazione contabile	
11	Data di emissione originaria	
12	Irredimibile o a scadenza	
13	Data di scadenza originaria	
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso	
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso	
	<i>Cedole/dividendi</i>	
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	
18	Tasso della cedola ed eventuale indice collegato	
19	Presenza di un "dividend stopper"	
EU-20a	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)	
EU-20b	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)	
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	
22	Non cumulativo o cumulativo	
23	Convertibile o non convertibile	
24	Se convertibile, evento(i) che determina(n) la conversione	
25	Se convertibile, integralmente o parzialmente	
26	Se convertibile, tasso di conversione	
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile	
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	
30	Meccanismi di svalutazione (write down)	
31	In caso di svalutazione, evento(i) che la determina(n)	
32	In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale	
33	In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea	
34	In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	
34a	Tipo di subordinazione (solo per le passività ammissibili)	
EU-34b	Rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza	
35	Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))	
36	Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie	
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi	
37a	Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (signposting)	

1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica

Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica

	a		b	c		d	e	f	g			h	i	j	k	l	m
	Esposizioni creditizie generiche		Esposizioni creditizie rilevanti	Esposizioni creditizie rilevanti e Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni contenute nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo di negoziazione standardizzato		Rischio di mercato	Valore dell'esposizione delle esposizioni verso la cartolarizzazione esterna al portafoglio di negoziazione	Valore dell'esposizione complessiva	Requisiti di fondi propri			Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato	Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione esterna al portafoglio di negoziazione	Totale	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio	Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri (%)	Coefficiente anticiclico (%)
010	Ripartizione per paese:																
	Paese: 001																
	Paese: 002																
	...																
	Paese: NNN																
020	Totale																

Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

		a
1	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	
2	Coefficiente anticiclico specifico dell'ente	
3	Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	

Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

		a
		Importo applicabile
1	Attività totali come da bilancio pubblicato	
2	Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale	
3	(Rettifica per le esposizioni cartolarizzate che soddisfano i requisiti operativi per il riconoscimento del trasferimento del rischio)	
4	(Rettifica per l'esenzione temporanea delle esposizioni verso banche centrali (se del caso))	
5	(Rettifica per le attività fiduciarie iscritte a bilancio a norma della disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR)	
6	Rettifica per gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie soggette alla registrazione sulla base della data di negoziazione	
7	Rettifica per le operazioni di tesoreria accentrata ammissibili	
8	Rettifica per gli strumenti finanziari derivati	
9	Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)	
10	Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)	
11	(Rettifica per gli aggiustamenti per la valutazione prudente e gli accantonamenti specifici e generici che hanno ridotto il capitale di classe 1)	
EU-11a	(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere c) e c bis), del CRR)	
EU-11b	(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR)	
12	Altre rettifiche	
13	Misura dell'esposizione complessiva	

Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

		Valori del coefficiente di leva finanziaria	
		a	b
		T	T-1
Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)			
1	Elementi in bilancio (esclusi derivati e SFT, ma comprese le garanzie reali)		
2	Maggiorazione per le garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile		
3	(Deduzioni dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)		
4	(Rettifica per i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli che sono iscritti come attività)		
5	(Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio)		
6	(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)		
7	Esposizioni in bilancio complessive (esclusi derivati e SFT)		
Esposizioni su derivati			
8	Costo di sostituzione associato alle operazioni su derivati SA-CCR (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)		
EU-8a	Deroga per derivati: contributo ai costi di sostituzione nel quadro del metodo standardizzato semplificato		
9	Importi delle maggiorazioni per le esposizioni potenziali future associate alle operazioni su derivati SA-CCR		
EU-9a	Deroga per derivati: contributo all'esposizione potenziale futura nel quadro del metodo standardizzato semplificato		
EU-9b	Esposizione calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria		
10	(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (SA-CCR)		
EU-10a	(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo standardizzato semplificato)		
EU-10b	(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo dell'esposizione originaria)		
11	Importo nazionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti		
12	(Compensazioni nozionali effettive rettifiche e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)		
13	Totale delle esposizioni in derivati		
Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)			
14	Attività SFT lorde (senza riconoscimento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita		
15	(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)		
16	Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT		
EU-16a	Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 5, e all'articolo 222 del CRR.		
17	Esposizioni su operazioni effettuate come agente		
EU-17a	(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)		
18	Totale delle esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli		
Altre esposizioni fuori bilancio			
19	Importo nazionale lordo delle esposizioni fuori bilancio		
20	(Rettifiche per conversione in importi equivalenti di credito)		
21	(Accantonamenti generici dedotti nella determinazione del capitale di classe 1 e accantonamenti specifici associati alle esposizioni fuori bilancio)		
22	Esposizioni fuori bilancio		
Esposizioni escluse			
EU-22a	(Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere c) e c) bis, del CRR)		
EU-22b	(Esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR (in bilancio e fuori bilancio))		
EU-22c	(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Investimenti del settore pubblico)		
EU-22d	(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Prestiti agevolati)		
EU-22e	(Esposizioni escluse derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati da parte di un ente che non sia una banca (o unità) pubblica di sviluppo)		
EU-22f	(Parti garantite escluse delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione)		
EU-22g	(Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse)		
EU-22h	(Servizi connessi a un CSD di CSD/enti esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera q), del CRR)		
EU-22i	(Servizi connessi a un CSD di enti designati esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera pl, del CRR)		
EU-22j	(Riduzione del valore dell'esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti intermedi)		
EU-22k	(Escluse le esposizioni verso gli azionisti conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d bis), del CRR)		
EU-22l	(Esposizioni dedotte a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera q), del CRR)		
EU-22m	(Totale delle esposizioni escluse)		
Capitale e misura dell'esposizione complessiva			
23	Capitale di classe 1		
24	Misura dell'esposizione complessiva		
Coefficiente di leva finanziaria			
25	Coefficiente di leva finanziaria (%)		
EU-25	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione degli investimenti del settore pubblico e dei prestiti agevolati) (%)		
25a	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) (%)		
26	Requisito regolamentare del coefficiente minimo di leva finanziaria (%)		
EU-26a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)		
EU-26b	Di cui costituiti da capitale CET1		
27	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)		
EU-27a	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)		
Scelta in merito a disposizioni transitorie e esposizioni rilevanti			
EU-27b	Scelta in merito alle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale		
Informazioni sui valori medi			
28	Media dei valori giornalieri delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati		
29	Valore di fine trimestre delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati		
30	Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)		
30a	Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)		
31	Coefficiente di leva finanziaria (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)		
31a	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)		

Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)

		a
Esposizioni del coefficiente di leva finanziaria (CRI)		
EU-1	Totale delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui	
EU-2	Esposizioni nel portafoglio di negoziazione	
EU-3	Esposizioni nel portafoglio bancario, di cui	
EU-4	Obbligazioni garantite	
EU-5	Esposizioni trattate come emittenti sovrani	
EU-6	Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti	
EU-7	Esposizioni verso enti	
EU-8	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	
EU-9	Esposizioni al dettaglio	
EU-10	Esposizioni verso imprese	
EU-11	Esposizioni in stato di default	
EU-12	Altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)	

Tabella EU LRA: comunicazione di informazioni qualitative sul coefficiente di leva finanziaria

		a
Riga		Testo libero
a)	Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva	
b)	Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato	

Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità

a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 4, del CRR

Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero	
a)	Strategie e processi di gestione del rischio di liquidità, comprese politiche di diversificazione delle fonti e della durata del finanziamento previsto	
b)	Struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio di liquidità (autorità, statuto, altre modalità)	
c)	Descrizione del grado di accentramento della gestione della liquidità e di interazione tra le unità del gruppo	
d)	Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di liquidità	
e)	Politiche di copertura e di attenuazione del rischio di liquidità, strategie e processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia	
f)	Descrizione sommaria dei piani di finanziamento di emergenza della banca	
g)	Spiegazione del modo in cui vengono utilizzate le prove di stress	
h)	Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione del rischio di liquidità messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente	
i)	Breve dichiarazione sul rischio di liquidità approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio di liquidità complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati (diversi da quelli già coperti nel modello EU LIQ1 di cui al presente ITS) che forniscono alle parti interessate esterne un quadro completo della gestione del rischio di liquidità da parte dell'ente, compreso il modo in cui il profilo di rischio di liquidità dell'ente interagisce con la tolleranza al rischio stabilita dall'organo di amministrazione.	
	Tali coefficienti possono comprendere:	
	· limiti di concentrazione sugli aggregati di garanzie reali e sulle fonti di finanziamento (sia prodotti che controparti)	
	· strumenti di misurazione o parametri congegnati per valutare la struttura dello stato patrimoniale della banca o i flussi di cassa del progetto e le future posizioni di liquidità, tenendo conto dei rischi fuori bilancio specifici di tale banca	
· esposizioni di liquidità e fabbisogno di finanziamento a livello di singoli soggetti giuridici, succursali e filiazioni estere, tenendo conto dei limiti giuridici, regolamentari e operativi alla trasferibilità della liquidità		
· elementi di bilancio e fuori bilancio ripartiti in categorie di scadenza e i conseguenti squilibri di liquidità		

Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR

Ambito di consolidamento: (individuale/consolidato)
--

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Totale valore non ponderato (media)				Totale valore ponderato (media)			
EU 1a	Trimestre che termina il (GG Mese AAAA)	T	T-1	T-2	T-3	T	T-1	T-2	T-3
EU 1b	Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie								
ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ									
1	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)								
DEFLUSSI DI CASSA									
2	Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui								
3	<i>Depositi stabili</i>								
4	<i>Depositi meno stabili</i>								
5	Finanziamento all'ingrosso non garantito								
6	<i>Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative</i>								
7	<i>Depositi non operativi (tutte le controparti)</i>								
8	<i>Debito non garantito</i>								
9	<i>Finanziamento all'ingrosso</i>								
10	Obblighi aggiuntivi								
11	<i>Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali</i>								
12	<i>Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di</i>								
13	<i>Linee di credito e di liquidità</i>								
14	Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali								
15	Altre obbligazioni di finanziamento potenziali								
16	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA								
AFFLUSSI DI CASSA									
17	Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)								
18	Afflussi da esposizioni pienamente in bonis								
19	Altri afflussi di cassa								
EU-19a	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi)								
EU-19b	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato)								
20	TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA								
EU-20a	<i>Afflussi totalmente esenti</i>								
EU-20b	<i>Afflussi soggetti al massimale del 90 %</i>								
EU-20c	<i>Afflussi soggetti al massimale del 75 %</i>								
VALORE CORRETTO TOTALE									
EU-21	RISERVA DI LIQUIDITÀ								
22	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI								
23	COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ								

Tabella EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1
a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR

Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero	
a)	Spiegazioni dei principali fattori che determinano i risultati dell'LCR e dell'evoluzione del contributo degli input al calcolo dell'LCR nel tempo	
b)	Spiegazioni delle modifiche dell'LCR nel tempo	
c)	Spiegazioni dell'effettiva concentrazione delle fonti di finanziamento	
d)	Descrizione ad alto livello della composizione della riserva di liquidità dell'ente	
e)	Esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali	
f)	Disallineamento di valuta nell'LCR	
g)	Altri elementi nel calcolo dell'LCR che non sono rilevati nel modello di informativa sull'LCR, ma che l'ente considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità	

Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile
a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 3, del CRR

		a	b	c	d	e
(importo in valuta)		Valore non ponderato per durata residua				Valore ponderato
		Privo di	< 6 mesi	da 6 mesi a < 1 anno	≥ 1 anno	
Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)						
1	Elementi e strumenti di capitale					
2	<i>Fondi propri</i>					
3	<i>Altri strumenti di capitale</i>					
4	Depositi al dettaglio					
5	<i>Depositi stabili</i>					
6	<i>Depositi meno stabili</i>					
7	Finanziamento all'ingrosso:					
8	<i>Depositi operativi</i>					
9	<i>Altri finanziamenti all'ingrosso</i>					
10	Passività correlate					
11	Altre passività:					
12	<i>NSFR derivati passivi</i>					
13	<i>Tutte le altre passività e gli altri strumenti di capitale non compresi nelle categorie di cui sopra</i>					
14	Finanziamento stabile disponibile (ASF) totale					
Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)					
EU-15a	Attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura					
16	Depositi detenuti presso altri enti finanziari a fini operativi					
17	Prestiti e titoli in bonis:					
18	<i>Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da HQLA di livello 1 soggette a un coefficiente di scarto dello 0%</i>					
19	<i>Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da altre attività e prestiti e anticipazioni a enti finanziari</i>					
20	<i>Prestiti in bonis a clienti costituiti da società non finanziarie, clienti al dettaglio e piccole imprese e prestiti a emittenti sovrani e organismi del settore pubblico, di cui</i>					
21	<i>Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito</i>					
22	<i>Mutui ipotecari su immobili residenziali in bonis, di cui</i>					
23	<i>Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito</i>					
24	<i>Altri prestiti e titoli che non sono in stato di default e che non sono ammissibili come HQLA, compresi gli strumenti di capitale negoziati in mercati e i prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio</i>					
25	Attività correlate					
26	Altre attività:					
27	<i>Merci negoziate fisicamente</i>					
28	<i>Attività fornite come margine iniziale per i contratti derivati e come contributo ai fondi di garanzia delle CCP</i>					
29	<i>NSFR derivati attivi</i>					
30	<i>NSFR derivati passivi prima della deduzione del margine di variazione fornito</i>					
31	<i>Tutte le altre attività non comprese nelle categorie di cui sopra</i>					
32	Elementi fuori bilancio					
33	RSF totale					
34	Coefficiente netto di finanziamento stabile (%)					

Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito

Gli enti devono descrivere le loro politiche e i loro obiettivi in materia di gestione per quanto riguarda il rischio di credito fornendo le seguenti informazioni:

Informativa qualitativa	
a)	Nella breve dichiarazione sul rischio prevista dall'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), i componenti del profilo di rischio di credito dell'ente derivanti dal modello aziendale.
b)	Nella presentazione delle strategie e dei processi di gestione del rischio di credito e delle politiche per coprire e attenuare tale rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1), lettere a) e d), i criteri e il metodo utilizzati per definire la politica di gestione del rischio di credito e i limiti di tale rischio.
c)	Nell'illustrare la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR, la struttura e l'organizzazione delle funzioni di gestione e di controllo del rischio di credito.
d)	Nella presentazione dei poteri, dello status e degli altri dispositivi rilevanti della funzione di gestione del rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), i rapporti tra le funzioni di gestione del rischio di credito, di controllo del rischio, di controllo della conformità e di audit interno.

Tabella EU CRB: informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività

Informativa qualitativa	
a)	L'ambito d'applicazione e le definizioni di esposizioni "scadute" e "che hanno subito una riduzione di valore" utilizzate ai fini contabili, e le eventuali differenze tra le definizioni di esposizioni "scadute" e "in stato di default" utilizzate ai fini contabili e regolamentari, secondo quanto specificato negli orientamenti dell'ABE in merito alla definizione di default a norma dell'articolo 178 del CRR.
b)	L'entità delle esposizioni scadute (da più di 90 giorni) che non sono considerate esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e le relative ragioni.
c)	La descrizione dei metodi utilizzati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche.
d)	La definizione di esposizione ristrutturata utilizzata dall'ente ai fini dell'attuazione dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del CRR specificata dagli orientamenti dell'ABE sul default conformemente all'articolo 178 del CRR se diversa dalla definizione di esposizione oggetto di misure di concessione di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o											
															Valore contabile lordo / importo nominale						Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti		Cancellazioni parziali accumulate	Garanzie reali e finanziarie ricevute	
															Esposizioni in bonis			Esposizioni deteriorate			Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti	
Di cui fase 1	Di cui fase 2	Di cui fase 3	Di cui fase 1	Di cui fase 2	Di cui fase 3	Di cui fase 1	Di cui fase 2	Di cui fase 1	Di cui fase 2	Di cui fase 3															
005	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista																								
010	Prestiti e anticipazioni																								
020	Banche centrali																								
030	Amministrazioni pubbliche																								
040	Enti creditizi																								
050	Altre società finanziarie																								
060	Società non finanziarie																								
070	di cui PMI																								
080	Famiglie																								
090	Titoli di debito																								
100	Banche centrali																								
110	Amministrazioni pubbliche																								
120	Enti creditizi																								
130	Altre società finanziarie																								
140	Società non finanziarie																								
150	Esposizioni fuori bilancio																								
160	Banche centrali																								
170	Amministrazioni pubbliche																								
180	Enti creditizi																								
190	Altre società finanziarie																								
200	Società non finanziarie																								
210	Famiglie																								
220	Totale																								

Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni

	a	b	c	d	e	f
	Valore netto dell'esposizione					
	Su richiesta	<= 1 anno	> 1 anno <= 5 anni	> 5 anni	Nessuna durata indicata	Totale
1						
2						
3						

Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati

		a
		Valore contabile lordo
010	Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati	
020	Afflussi verso portafogli deteriorati	
030	Deflussi da portafogli deteriorati	
040	Deflusso dovuto alle cancellazioni	
050	Deflusso dovuto ad altre situazioni	
060	Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati	

Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati

		a	b
		Valore contabile lordo	Relativi recuperi netti accumulati
010	Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati		
020	Afflussi verso portafogli deteriorati		
030	Deflussi da portafogli deteriorati		
040	Deflusso verso portafoglio in bonis		
050	Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito		
060	Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali		
070	Deflusso dovuto alla presa di possesso di garanzie reali		
080	Deflusso dovuto alla vendita di strumenti		
090	Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio		
100	Deflusso dovuto alle cancellazioni		
110	Deflusso dovuto ad altre situazioni		
120	Deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita		
130	Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati		

Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	a	b	c	d	e	f	g	h
	Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione		Deteriorate oggetto di misure di concessione		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione	
	In bonis oggetto di misure di concessione	Deteriorate oggetto di misure di concessione		di cui hanno subito una riduzione di valore	Su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione	Su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione		di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
		di cui in stato di default						
005								
	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista							
010								
	Prestiti e anticipazioni							
020								
	Banche centrali							
030								
	Amministrazioni pubbliche							
040								
	Enti creditizi							
050								
	Altre società finanziarie							
060								
	Società non finanziarie							
070								
	Famiglie							
080								
	Titoli di debito							
090								
	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati							
100								
	Totale							

Modello EU CQ2: qualità della concessione

		a
		Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione
010	Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte	
020	Prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati".	

Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Esposizioni in bonis						Esposizioni deteriorate					
	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da ≤ 90 giorni	Scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni	Scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute da > 1 anno ≤ 2 anni	Scadute da > 2 anni ≤ 5 anni	Scadute da > 5 anni ≤ 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default		
005												
010												
020												
030												
040												
050												
060												
070												
080												
090												
100												
110												
120												
130												
140												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												

Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica

	a	b	c	d		e	f	g
				Valore contabile lordo / importo nominale				
				Di cui deteriorate	Di cui soggette a riduzione di valore			
010								
	Esposizioni in bilancio							
020	Paese 1							
030	Paese 2							
040	Paese 3							
050	Paese 4							
060	Paese N							
070	Altri paesi							
	Esposizioni fuori bilancio							
080								
090	Paese 1							
100	Paese 2							
110	Paese 3							
120	Paese 4							
130	Paese N							
140	Altri paesi							
150	Totale							

Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico

	a	b	c	d	e	f
	Di cui deteriorate		Di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore			
			Di cui in stato di default			
010	Agricoltura, silvicoltura e pesca					
020	Attività estrattiva					
030	Attività manifatturiera					
040	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata					
050	Approvvigionamento idrico					
060	Costruzioni					
070	Commercio all'ingrosso e al dettaglio					
080	Trasporto e stoccaggio					
090	Servizi di alloggio e di ristorazione					
100	Servizi di informazione e comunicazione					
110	Attività finanziarie e assicurative					
120	Attività immobiliari					
130	Attività professionali, scientifiche e tecniche					
140	Attività amministrative e di servizi di supporto					
150	Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria					
160	Istruzione					
170	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale					
180	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento					
190	Altri servizi					
200	Totale					

Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l												
													Prestiti e anticipazioni											
													In bonis						Deteriorati					
010	Valore contabile lordo																							
020	Di cui garantiti																							
030	Di cui garantiti da beni immobili																							
040	Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 60% e DTCAR																							
050	Di cui strumenti con rapporto LTV superiore all'80% e DTCAR																							
060	Di cui strumenti con LTV superiore al 100%																							
070	Riduzione di valore accumulata per attività garantite																							
080	Garanzie reali																							
090	Di cui valore limitato al valore dell'esposizione																							
100	Di cui beni immobili																							
110	Di cui valore oltre il limite																							
120	Di cui beni immobili																							
130	Garanzie finanziarie ricevute																							
140	Cancellazioni parziali accumulate																							

Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

		a	b
		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	
		Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative accumulate
010	Immobili, impianti e macchinari (PP&E)		
020	Diverse da PP&E		
030	<i>Beni immobili residenziali</i>		
040	<i>Beni immobili non residenziali</i>		
050	<i>Beni mobili (auto, imbarcazioni, ecc.)</i>		
060	<i>Strumenti di capitale e di debito</i>		
070	<i>Altre garanzie reali</i>		
080	Totale		

Modello EU C08: garanzie reali ottenute acquisizione il possesso e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità

	a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l	
	Riduzione del debito residuo		Variazioni negative accumulate		Valore al momento della rilevazione iniziale		Variazioni negative accumulate		Valore al momento della rilevazione iniziale		Variazioni negative accumulate		Valore al momento della rilevazione iniziale		Variazioni negative accumulate		Valore al momento della rilevazione iniziale		Variazioni negative accumulate		Valore al momento della rilevazione iniziale		Variazioni negative accumulate	
	Valore contabile lordo		Valore al momento della rilevazione iniziale																					
010	Garanzie reali ottenute acquisizione il possesso Classificate come PP&E																							
020	Garanzie reali ottenute acquisizione il possesso diverse da quelle Classificate come PP&E																							
030	Beni immobili residenziali																							
040	Beni immobili non residenziali																							
050	Beni mobili (auto, imbarcazioni, ecc.)																							
060	Strumenti di capitale e di debito																							
070	Altre garanzie reali																							
080	Totale																							

Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di	Testo libero
Articolo 453, lettera a), del CRR	a)	La descrizione delle caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione
Articolo 453, lettera b), del CRR	b)	Le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili
Articolo 453, lettera c), del CRR	c)	La descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito
Articolo 453, lettera d), del CRR	d)	Per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito, utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica
Articolo 453, lettera e), del CRR	e)	Le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati

Modello EU CR3 – Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

	Valore contabile non garantito	Valore contabile garantito	di cui garantito da		
	a	b	garanzie reali	garanzie finanziarie	derivati su crediti
			c	d	e
1	Prestiti e anticipazioni				
2	Titoli di debito				
3	Totale				
4	<i>di cui esposizioni deteriorate</i>				
EU-5	<i>di cui in stato di default</i>				

Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato

Base giuridica	Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
Articolo 444, lettera a), del CRR	a)	Le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e delle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) prescelte dall'ente e le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa
Articolo 444, lettera b), del CRR	b)	Le classi di esposizioni per le quali ciascuna ECAI o ECA è utilizzata
Articolo 444, lettera c), del CRR	c)	La descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione
Articolo 444, lettera d), del CRR	d)	L'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o ECA prescelta di cui alla riga a) ai fattori di ponderazione del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (salvo che l'ente rispetti l'associazione normale pubblicata dall'ABE)

Modello EU CR4 – Metodo standardizzato: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM

	Classi di esposizioni	Esposizioni pre-CCF e pre-CRM		Esposizioni post-CCF e post-CRM		RWEA e densità degli RWEA	
		Esposizioni in bilancio a	Esposizioni fuori bilancio b	Esposizioni in bilancio c	Esposizioni fuori bilancio d	RWEA e	Densità degli RWEA (%) f
1	Amministrazioni centrali o banche centrali						
2	Organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali						
EU.2a	Amministrazioni regionali o autorità locali						
EU.2b	Organismi del settore pubblico						
3	Banche multilaterali di sviluppo						
EU.3a	Organizzazioni internazionali						
4	Enti						
5	Obbligazioni garantite						
6	Imprese						
6.1	di cui finanziamenti specializzati						
7	Esposizioni da debito subordinato e strumenti di capitale						
EU.7a	Esposizioni da debito subordinato						
EU.7b	Strumenti di capitale						
8	Al dettaglio						
9	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC						
9.1	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – non-IPRE						
9.2	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – IPRE						
9.3	Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – non-IPRE						
9.4	Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – IPRE						
9.5	Acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC)						
10	Esposizioni in stato di default						
EU.10a	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine						
EU.10b	Organismi di investimento collettivo (OIC)						
EU.10c	Altre posizioni						
11	non applicabile						
12	TOTALE						

Modello EU CR5: metodo standardizzato

Classi di esposizioni	Fattore di ponderazione del rischio																Totale	Di cui prive di aa									
	0%	2%	4%	10%	20%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	75%	80%	90%	100%			105%	110%	130%	150%	250%	370%	400%	1250%	Altri
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			q	r	s	t	u	v	w	x	y
1	Amministrazioni centrali o banche centrali																										
2	Organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali																										
EU 2a	Amministrazioni regionali o autorità locali																										
EU 2b	Organismi del settore pubblico																										
3	Banche multilaterali di sviluppo																										
EU 3a	Organizzazioni internazionali																										
4	Enti																										
5	Obbligazioni garantite																										
6	Imprese																										
6.1	di cui finanziamenti specializzati																										
7	Esposizioni da debito subordinato e strumenti di capitale																										
EU 7a	Esposizioni da debito subordinato																										
EU 7b	Strumenti di capitale																										
8	Esposizioni al dettaglio																										
9	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC																										
9.1	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – non-IPRE																										
9.1.1	senza applicare la ripartizione dei mutui																										
9.1.2	applicando la ripartizione dei mutui (con garanzia)																										
9.1.3	applicando la ripartizione dei mutui (senza garanzia)																										
9.2	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – IPRE																										
9.3	Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – non-IPRE																										
9.3.1	senza applicare la ripartizione dei mutui																										
9.3.2	applicando la ripartizione dei mutui (con garanzia)																										
9.3.3	applicando la ripartizione dei mutui (senza garanzia)																										
9.4	Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – IPRE																										
9.5	Acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC)																										
10	Esposizioni in stato di default																										
EU 10a	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine																										
EU 10b	Organismi di investimento collettivo (OIC)																										
EU 10c	Altre posizioni																										
11	non applicabile																										
EU 11c	TOTALE																										

Tabella EU CRE: obblighi di informativa qualitativa sul metodo IRB

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di	Testo libero
Articolo 452, lettera a), del CRR	a)	L'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione.
Articolo 452, lettera c), del CRR	b)	<p>I meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche dei modelli, che includono informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno; ii) la revisione del sistema di rating; iii) la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni responsabili dello sviluppo di questi ultimi; iv) la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli.
Articolo 452, lettera d), del CRR	c)	Il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successive modifiche dei modelli di rischio di credito.
Articolo 452, lettera e), del CRR	d)	L'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito.
Articolo 452, lettera f), del CRR	e)	<p>La descrizione del processo di rating interno per classe di esposizioni, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi; ii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione, le modalità di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione; iii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione del credito, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili.

Modello EU CR6 – Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe di esposizioni e intervallo di PD

A-IRB	Intervallo di PD	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio pre-CCF	CCF medio ponderato per l'esposizione	Esposizione post-CCF e post-CRM	PD media ponderata per l'esposizione (%)	Numero di debitori	LGD media ponderata per l'esposizione (%)	Durata media ponderata per l'esposizione (anni)	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno	Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio	Importo delle perdite attese	Rettifiche di valore e accantonamenti
Classe di	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	da 0,00 a < 0,15												
	da 0,00 a												
	da 0,10 a												
	da 0,15 a < 0,25												
	da 0,25 a < 0,50												
	da 0,50 a < 0,75												
	da 0,75 a < 2,50												
	da 0,75 a												
	da 1,75 a < 2,5												
	da 2,50 a < 10,00												
	da 2,5 a < 5												
	da 5 a < 10												
	da 10 a < 20												
	da 20 a < 30												
	da 30,00 a < 100,00												
	100,00 (default)												
Totale parziale (classe di esposizioni)													
Totale (tutte le classi di esposizioni)													

F-IRB	Intervallo di PD	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio pre-CCF	CCF medio ponderato per l'esposizione	Esposizione post-CCF e post-CRM	PD media ponderata per l'esposizione (%)	Numero di debitori	LGD media ponderata per l'esposizione (%)	Durata media ponderata per l'esposizione (anni)	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno	Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio	Importo delle perdite attese	Rettifiche di valore e accantonamenti
Classe di esposizioni X	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	da 0,00 a < 0,15												
	da 0,00 a												
	da 0,10 a												
	da 0,15 a < 0,25												
	da 0,25 a < 0,50												
	da 0,50 a < 0,75												
	da 0,75 a < 2,50												
	da 0,75 a												
	da 1,75 a < 2,5												
	da 2,50 a < 10,00												
	da 2,5 a < 5												
	da 5 a < 10												
	da 10,00 a < 100,00												
	da 10 a < 20												
	da 20 a < 30												
	da 30,00 a < 100,00												
	100,00 (default)												
Totale parziale (classe di esposizioni)													
Totale (tutte le classi di esposizioni)													

Modello EU CR6-A: ambito d'uso dei metodi IRB e SA

	Valore dell'esposizione complessiva come definito all'articolo 166 del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB	Valore dell'esposizione complessiva per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e al metodo IRB	Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta all'utilizzo parziale permanente del metodo SA (%)	Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta al metodo IRB (%)	Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta a un piano di introduzione (roll-out) (%)
	a	b	c	d	e
1					
2					
3					
4					
5					
5.1					
5.2					
5.2.1					
5.2.2					
5.3					
6					
6.1					
6.2					
6.3					
6.4					
7					
EU 7a					
8					
9					

Modello EU CR7 – Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito de

		Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti	Importo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio
		a	b
1	Amministrazioni centrali e banche centrali – F-IRB		
EU 1a	Amministrazioni regionali e autorità locali – F-IRB		
EU 1b	Organismi del settore pubblico – F-IRB		
2	Amministrazioni centrali e banche centrali – A-IRB		
EU 2a	Amministrazioni regionali e autorità locali – A-IRB		
EU 2b	Organismi del settore pubblico – A-IRB		
3	Enti – F-IRB		
4	non applicabile		
5	Imprese – F-IRB		
EU 5a	Imprese – in generale		
EU 5b	Imprese – finanziamenti specializzati		
EU 5c	Imprese – crediti acquistati		
6	Imprese – A-IRB		
EU 6a	Imprese – in generale		
EU 6b	Imprese – finanziamenti specializzati		
EU 6c	Imprese – crediti acquistati		
7	non applicabile		
8	non applicabile		
EU 8a	Al dettaglio – A-IRB		
9	Al dettaglio – rotative qualificate (QRRE)		
10	Al dettaglio – garantite da beni immobili residenziali		
EU10a	Al dettaglio – crediti acquistati		
EU10b	Al dettaglio – altre esposizioni al dettaglio		
11	non applicabile		
12	non applicabile		
13	non applicabile		
14	non applicabile		
15	non applicabile		
16	non applicabile		
17	Esposizioni in base all'F-IRB		
18	Esposizioni in base all'A-IRB		
19	Totale delle esposizioni		

Modello EU CR7-A – Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo delle tecniche di CRM

	Totale delle esposizioni	Tecniche di attenuazione del rischio di credito							Metodi di attenuazione del rischio di credito nel calcolo degli RWEEA				
		Protezione del credito di tipo reale (FCP)							Protezione del credito di tipo personale (UFCP)				
		Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali finanziarie (%)	Parte di esposizioni coperte da altre garanzie immobiliari (%)	Parte di esposizioni coperte da crediti (%)	Parte di esposizioni coperte da altre garanzie materiali (%)	Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%)	Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%)	Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%)	Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%)	Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%)	Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%)	RWEEA senza effetti di sostituzione (solo effetti di riduzione)	RWEEA con effetti di sostituzione (effetti sia di riduzione che di sostituzione)
A-IRB	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
1	Amministrazioni centrali e banche centrali												
2	Amministrazioni regionali e autorità locali												
3	Organismi del settore pubblico												
5	Imprese												
5.1	Imprese – in generale												
5.2	Imprese – finanziamenti specializzati												
5.3	Imprese – crediti acquistati												
6	Al dettaglio												
6.1	Al dettaglio – Rotative qualificate												
6.2	Al dettaglio – garanzie da beni immobili residenziali												
6.3	Al dettaglio – crediti acquistati												
6.4	Al dettaglio – altre esposizioni al dettaglio												
7	Totale												

	Totale delle esposizioni	Tecniche di attenuazione del rischio di credito							Metodi di attenuazione del rischio di credito nel calcolo degli RWEEA				
		Protezione del credito di tipo reale (FCP)							Protezione del credito di tipo personale (UFCP)				
		Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali finanziarie (%)	Parte di esposizioni coperte da garanzie immobiliari (%)	Parte di esposizioni coperte da crediti (%)	Parte di esposizioni coperte da altre garanzie materiali (%)	Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%)	Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%)	Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%)	Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%)	Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%)	Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%)	RWEEA senza effetti di sostituzione (solo effetti di riduzione)	RWEEA con effetti di sostituzione (effetti sia di riduzione che di sostituzione)
F-IRB	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
1	Amministrazioni centrali e banche centrali												
2	Amministrazioni regionali e autorità locali												
3	Organismi del settore pubblico												
4	Enti												
5	Imprese												
5.1	Imprese – in generale												
5.2	Imprese – finanziamenti specializzati												
5.3	Imprese – crediti acquistati												
6	Totale												

Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB

		Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
		a
1	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento	
2	Dimensioni delle attività (+/-)	
3	Qualità delle attività (+/-)	
4	Aggiornamenti del modello (+/-)	
5	Metodologia e politica (+/-)	
6	Acquisizioni e dismissioni (+/-)	
7	Oscillazioni del cambio (+/-)	
8	Altro (+/-)	
9	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di riferimento	

Modello CR9 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (scala di PD fissa)

A-IRB

Classe di esposizioni	Intervallo di PD	Numero di debitori alla fine dell'anno precedente di cui numero di debitori in stato di default nell'anno	c	d	Tasso medio di default osservato (%)	e	PD media ponderata per l'esposizione (%)	f	PD media (%)	g	Tasso di default annuo storico medio (%)	h
a	b											
	da 0,00 a <0,15											
	da 0,00 a <0,10											
	da 0,10 a <0,15											
	da 0,15 a <0,25											
	da 0,25 a <0,50											
	da 0,50 a <0,75											
	da 0,75 a <2,50											
	da 0,75 a <1,75											
	da 1,75 a <2,5											
	da 2,50 a <10,00											
	da 2,5 a <5											
	da 5 a <10											
	da 10,00 a <100,00											
	da 10 a <20											
	da 20 a <30											
	da 30,00 a <100,00											
	100,00 (default)											

F-IRB

Classe di esposizioni	Intervallo di PD	Numero di debitori alla fine dell'anno precedente di cui numero di debitori in stato di default nell'anno	c	d	Tasso medio di default osservato (%)	e	PD media ponderata per l'esposizione (%)	f	PD media (%)	g	Tasso di default annuo storico medio (%)	h
a	b											
	da 0,00 a <0,15											
	da 0,00 a <0,10											
	da 0,10 a <0,15											
	da 0,15 a <0,25											
	da 0,25 a <0,50											
	da 0,50 a <0,75											
	da 0,75 a <2,50											
	da 0,75 a <1,75											
	da 1,75 a <2,5											
	da 2,50 a <10,00											
	da 2,5 a <5											
	da 5 a <10											
	da 10,00 a <100,00											
	da 10 a <20											
	da 20 a <30											
	da 30,00 a <100,00											
	100,00 (default)											

Modello CR9.1 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR)
A-IRB

Classe di esposizioni	Intervallo di PD	Equivalente rating esterno	Numero di debitori alla fine dell'anno precedente	Numero di debitori alla fine dell'anno precedente		Tasso medio di default osservato (%)	PD media (%)	Tasso di default annuo storico medio (%)
				d	e			
a	b	c	d	e	f	g	h	

F-IRB

Classe di esposizioni	Intervallo di PD	Equivalente rating esterno	Numero di debitori alla fine dell'anno precedente	Numero di debitori alla fine dell'anno precedente		Tasso medio di default osservato (%)	PD media (%)	Tasso di default annuo storico medio (%)
				d	e			
a	b	c	d	e	f	g	h	

Modello EU CR10 – Esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale

Modello EU CR10.1
Finanziamenti specializzati: finanziamento di progetti (project finance) (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari	Durata residua	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio	Fattore di ponderazione del rischio	Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	Importo delle perdite attese
		a	b	c	d	e	f
Categoria 1	Inferiore a 2,5 anni			50%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			70%			
Categoria 2	Inferiore a 2,5 anni			70%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			90%			
Categoria 3	Inferiore a 2,5 anni			115%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			115%			
Categoria 4	Inferiore a 2,5 anni			250%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			250%			
Categoria 5	Inferiore a 2,5 anni			-			
	Pari o superiore a 2,5 anni			-			
Totale	Inferiore a 2,5 anni Pari o superiore a 2,5 anni						

Modello EU CR10.2
Finanziamenti specializzati: beni immobili generatori di reddito e beni immobili non residenziali ad alta volatilità (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari	Durata residua	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio	Fattore di ponderazione del rischio	Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	Importo delle perdite attese
		a	b	c	d	e	f
Categoria 1	Inferiore a 2,5 anni			50%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			70%			
Categoria 2	Inferiore a 2,5 anni			70%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			90%			
Categoria 3	Inferiore a 2,5 anni			115%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			115%			
Categoria 4	Inferiore a 2,5 anni			250%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			250%			
Categoria 5	Inferiore a 2,5 anni			-			
	Pari o superiore a 2,5 anni			-			
Totale	Inferiore a 2,5 anni Pari o superiore a 2,5 anni						

Modello EU CR10.3
Finanziamenti specializzati: finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance) (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari	Durata residua	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio	Fattore di ponderazione del rischio	Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	Importo delle perdite attese
		a	b	c	d	e	f
Categoria 1	Inferiore a 2,5 anni			50%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			70%			
Categoria 2	Inferiore a 2,5 anni			70%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			90%			
Categoria 3	Inferiore a 2,5 anni			115%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			115%			
Categoria 4	Inferiore a 2,5 anni			250%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			250%			
Categoria 5	Inferiore a 2,5 anni			-			
	Pari o superiore a 2,5 anni			-			
Totale	Inferiore a 2,5 anni Pari o superiore a 2,5 anni						

Modello EU CR10.4
Finanziamenti specializzati: finanziamento su merci (commodities finance) (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari	Durata residua	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio	Fattore di ponderazione del rischio	Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	Importo delle perdite attese
		a	b	c	d	e	f
Categoria 1	Inferiore a 2,5 anni			50%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			70%			
Categoria 2	Inferiore a 2,5 anni			70%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			90%			
Categoria 3	Inferiore a 2,5 anni			115%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			115%			
Categoria 4	Inferiore a 2,5 anni			250%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			250%			
Categoria 5	Inferiore a 2,5 anni			-			
	Pari o superiore a 2,5 anni			-			
Totale	Inferiore a 2,5 anni Pari o superiore a 2,5 anni						

Modello EU CR10.5
Esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 133, paragrafi da 3 a 6, e dell'articolo 495 bis, paragrafo 3, del CRR.

Categorie	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio	Fattore di ponderazione del rischio	Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	Importo delle perdite attese
	a	b	c	d	e	f
Totale						

Tabella EU CCRA: informativa qualitativa sul CCR

		Informativa in formato flessibile
a)	Articolo 439, lettera a), del CRR Descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali.	
b)	Articolo 439, lettera b), del CRR Descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito.	
c)	Articolo 439, lettera c), del CRR Descrizione delle politiche rispetto al rischio di correlazione sfavorevole definito all'articolo 291 del CRR.	
d)	Articolo 431, paragrafi 3 e 4, del CRR Eventuali altri obiettivi di gestione del rischio e pertinenti politiche relative al CCR.	
e)	Articolo 439, lettera d), del CRR L'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito.	

Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo
Formato fisso

	a	b	c	d	e	f	g	h
	Costo di sostituzione (RC)	Esposizione potenziale futura (PFE)	EPE effettiva	Alfa utilizzata per il calcolo del valore dell'esposizione a fini regolamentari	Valore dell'esposizione pre-CRM	Valore dell'esposizione post-CRM	Valore dell'esposizione	RWEA
EU-1				1,4				
EU-2				1,4				
1				1,4				
2								
2a								
2b								
2c								
3								
4								
5								
6								

Modello EU CCR3 – Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio
Formato fisso

	Classi di esposizioni	Fattore di ponderazione del rischio											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Amministrazioni centrali o banche centrali	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Altri	Valore dell'esposizione complessiva
2	Amministrazioni regionali o autorità locali												
3	Organismi del settore pubblico												
4	Banche multilaterali di sviluppo												
5	Organizzazioni internazionali												
6	Enti												
7	Imprese												
8	Al dettaglio												
9	Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine												
10	Altre posizioni												
11	Valore dell'esposizione complessiva												

Modello EU CCR4 – Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD
Formato fisso

		a	b	c	d	e	f	g
	Scala di PD	Valore dell'esposizione	PD media ponderata per l'esposizione (%)	Numero di debitori	LGD media ponderata per l'esposizione (%)	Durata media ponderata per l'esposizione (anni)	RWEA	Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
1 ... x	Classe di esposizioni X							
1	da 0,00 a < 0,15							
2	da 0,15 a < 0,25							
3	da 0,25 a < 0,50							
4	da 0,50 a < 0,75							
5	da 0,75 a < 2,50							
6	da 2,50 a < 10,00							
7	da 10,00 a < 100,00							
8	100,00 (default)							
x	Totale parziale (classe di esposizioni X)							
y	Totale (tutte le classi di esposizioni pertinenti per il CCR)							

Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR
Colonne fisse

	a		b		c		d		e		f		g		h		
	Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute		Non separate		Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute		Non separate		Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute		Non separate		Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute		Non separate		
Tipo di garanzia reale		Separate		Non separate													
1	Cassa - valuta nazionale																
2	Cassa - altre valute																
3	Debito sovrano nazionale																
4	Altro debito sovrano																
5	Debito delle agenzie pubbliche																
6	Obbligazioni societarie																
7	Titoli di capitale																
8	Altre garanzie reali																
9	Totale																

Modello EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti**Fisso**

		a	b
		Protezione acquistata	Protezione venduta
Nozionali			
1	Single-name credit default swap		
2	Index credit default swap		
3	Total return swap		
4	Credit option		
5	Altri derivati su crediti		
6	Totale nozionali		
Fair value (valori equi)			
7	Fair value positivo (attività)		
8	Fair value negativo (passività)		

**Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito de
Formato fisso**

		a
		RWEA
1	RWEA alla fine del precedente periodo di riferimento	
2	Dimensione delle attività	
3	Qualità creditizia delle controparti	
4	Aggiornamenti del modello (solo IMM)	
5	Metodologia e politica (solo IMM)	
6	Acquisizioni e dismissioni	
7	Oscillazioni del cambio	
8	Altro	
9	RWEA alla fine del periodo di riferimento corrente	

Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP

Formato fisso

		a	b
		Valore dell'esposizione	RWEA
1	Esposizioni verso QCCP (totale)		
2	Esposizioni per negoziazioni presso QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia) di cui:		
3	i) derivati OTC		
4	ii) derivati negoziati in borsa		
5	iii) SFT		
6	iv) insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti		
7	Margine iniziale separato		
8	Margine iniziale non separato		
9	Contributi prefinanziati al fondo di garanzia		
10	Contributi non finanziati al fondo di garanzia		
11	Esposizioni verso non QCCP (totale)		
12	Esposizioni per negoziazioni presso non QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia) di cui:		
13	i) derivati OTC		
14	ii) derivati negoziati in borsa		
15	iii) SFT		
16	iv) insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti		
17	Margine iniziale separato		
18	Margine iniziale non separato		
19	Contributi prefinanziati al fondo di garanzia		
20	Contributi non finanziati al fondo di garanzia		

Tabella EU SECA: obblighi di informativa qualitativa sulle esposizioni verso la cartolarizzazione

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
Articolo 449, lettera a), del CRR	a)	Descrizione delle attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresi la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento degli enti in relazione a tali attività, il ruolo degli enti nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se è utilizzato il quadro in materia di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) e la misura in cui gli enti fanno ricorso a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate con, ove applicabile, una descrizione distinta della politica di trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica.
Articolo 449, lettera b), del CRR	b)	Il tipo di rischi ai quali gli enti sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e: i) il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine; ii) il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni a cui hanno dato origine terzi.
Articolo 449, lettera c), del CRR	c)	I metodi degli enti per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ciascun metodo, con una distinzione tra posizioni STS e non-STS.
Articolo 449, lettera d), del CRR	d)	L'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi di esposizioni dell'ente verso tali società, compresi i contratti derivati: i) società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti; ii) società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti; iii) società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione; iv) società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti.
Articolo 449, lettera e), del CRR	e)	L'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.
Articolo 449, lettera f), del CRR	f)	L'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti.
Articolo 449, lettera g), del CRR	g)	La sintesi delle politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione.
Articolo 449, lettera h), del CRR	h)	Le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata
Articolo 449, lettera i), del CRR	i)	Dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito.

Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione

	a	b	c		d	e	f	g	h		i	j		k	l		m	n	o
			Lente agisce in qualità di cedente						Lente agisce in qualità di promotore			Lente agisce in qualità di investitore							
			Tradizionali	Non-STS					Tradizionali	Non-STS		Tradizionali	Non-STS		Tradizionali	Non-STS			
		STS	di cui SRT		di cui SRT	Sintetiche	Totale parziale	STS	Sintetiche	Totale parziale	STS	Sintetiche	Totale parziale	STS	Sintetiche	Totale parziale			
1	Totale delle esposizioni																		
2	Al dettaglio (totale)																		
3	Mutui ipotecari su immobili residenziali																		
4	Carte di credito																		
5	Altre esposizioni al dettaglio																		
6	Ricartolarizzazione																		
7	All'ingrosso (totale)																		
8	Prestiti a imprese																		
9	Mutui ipotecari su immobili non residenziali																		
10	Leasing e crediti																		
11	Altre all'ingrosso																		
12	Ricartolarizzazione																		

Modello EU SEC2: esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione

	a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l
	L'ente agisce in qualità di cedente		L'ente agisce in qualità di promotore		L'ente agisce in qualità di investitore		Tradizionali																
	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS	
1	Totale delle esposizioni																						
2	Al dettaglio (totale)																						
3	Mutui ipotecari su immobili residenziali																						
4	Carte di credito																						
5	Altre esposizioni al dettaglio																						
6	Ricartolarizzazione																						
7	All'ingrosso (totale)																						
8	Prestiti a imprese																						
9	Mutui ipotecari su immobili non residenziali																						
10	Leasing e crediti																						
11	Altre all'ingrosso																						
12	Ricartolarizzazione																						

Modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore

	a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n		o		EU-p		EU-q	
	Valori dell'esposizione (per fascia di RW/deduzione)		da >20 % a 50% RW		da >50 % a 100 % RW		da >100 % a <1.250 % RW		1.250 % RW/deduzioni		SEC-IRBA		SEC-ERBA (compreso IAA)		SEC-SA		1.250 % RW/deduzioni		SEC-IRBA		SEC-ERBA (compreso IAA)		SEC-SA		1.250 % RW/deduzioni		SEC-IRBA (compreso IAA)		SEC-SA		1.250 % RW/deduzioni			
1	Totale delle esposizioni																																	
2	Operazioni tradizionali																																	
3	Cartolarizzazioni																																	
4	Al dettaglio																																	
5	di cui STS																																	
6	All'ingrosso																																	
7	di cui STS																																	
8	Ricartolarizzazione																																	
9	Operazioni sintetiche																																	
10	Cartolarizzazioni																																	
11	Sottostrato al dettaglio																																	
12	All'ingrosso																																	
13	Ricartolarizzazione																																	

Modello EU SEC4 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di investitore

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	EU-p	EU-q
	Valori dell'esposizione (per fascia di RW)	Requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale															
	da <=20 % RW	da >20 % a 50% RW	da >50 % a 100 % RW	da >100 % a <1.250 % RW	1.250 % RW/deduzioni	SEC-IRBA	SEC-ERBA (compreso IAA)	SEC-SA	1.250 % RW/deduzioni	SEC-IRBA	SEC-ERBA (compreso IAA)	SEC-SA	1.250 % RW/deduzioni	SEC-IRBA	SEC-ERBA (compreso IAA)	SEC-SA	1.250 % RW/deduzioni
1	Totale delle esposizioni																
2	Cartolarizzazione tradizionale																
3	Cartolarizzazioni																
4	Sottostante al dettaglio																
5	di cui STS																
6	All'ingrosso																
7	di cui STS																
8	Ricartolarizzazione																
9	Cartolarizzazione sintetica																
10	Cartolarizzazioni																
11	Sottostante al dettaglio																
12	All'ingrosso																
13	Ricartolarizzazione																

Modello EU SEC5 – Esposizioni cartolarizzate dall'ente: esposizioni in stato di default e rettifiche di valore su crediti specifiche

	a		b		c
	Esposizioni cartolarizzate dall'ente — L'ente agisce in qualità di cedente o promotore		Esposizioni cartolarizzate dall'ente — L'ente agisce in qualità di cedente o promotore		
	Importo nominale in essere totale		di cui esposizioni in stato di default		Importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate nel periodo
1	Totale delle esposizioni				
2	Al dettaglio (totale)				
3	Mutui ipotecari su immobili residenziali				
4	Carte di credito				
5	Altre esposizioni al dettaglio				
6	Ricartolarizzazione				
7	All'ingrosso (totale)				
8	Prestiti a imprese				
9	Mutui ipotecari su immobili non residenziali				
10	Leasing e crediti				
11	Altre all'ingrosso				
12	Ricartolarizzazione				

Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato

		Informativa in formato flessibile
a)	<p>Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR</p> <p>La descrizione delle strategie e dei processi dell'ente per la gestione del rischio di mercato e la descrizione delle politiche – dell'ente – di copertura e di attenuazione del rischio e delle strategie e dei processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.</p>	
b)	<p>Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR</p> <p>La descrizione della struttura e dell'organizzazione della funzione di gestione del rischio di mercato, comprendente la descrizione della struttura di governance del rischio di mercato istituita per attuare le strategie e i processi dell'ente di cui alla riga a), che illustri le relazioni e i meccanismi di comunicazione tra le diverse parti coinvolte nella gestione del rischio di mercato.</p>	
c)	<p>Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR</p> <p>Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio.</p>	
d)	<p>Articolo 445, paragrafo 1, del CRR</p> <p>Una panoramica generale delle posizioni del portafoglio di negoziazione per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato semplificato o il metodo standardizzato alternativo.</p>	

Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato alternativo (ASA)

		a
		Requisiti totali di fondi propri (OFR)
	Metodo basato sulle sensibilità	
1	Rischio generico di tasso di interesse (GIRR)	
2	Rischio azionario (EQU)	
3	Rischio di posizione in merci (COM)	
4	Rischio di cambio (FX)	
5	Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione	
6	all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP)	
7	all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP)	
	Rischio di default	
8	Strumenti non inerenti a cartolarizzazione	
9	Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP)	
10	Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP)	
	Rischi residui	
EU 11a	Sottostanti esotici	
EU 11b	Altri rischi residui	
12	Totale OFR secondo il metodo ASA	

Tabella EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)

		Informativa in formato flessibile
EU a)	Articolo 455, paragrafo 1, lettera a), del CRR Descrizione degli obiettivi nell'intraprendere attività di negoziazione e dei processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato.	
EU b)	Articolo 455, paragrafo 1, lettera b), del CRR Descrizione delle politiche di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel	
EU c)	Articolo 455, paragrafo 1, lettera e), del CRR Descrizione della struttura e dell'organizzazione della governance e della funzione di gestione in relazione al rischio di mercato.	
Articolo 455, paragrafo 1, lettere c) e d), del CRR		
A) B) Gli enti forniscono una descrizione generale della struttura dell'unità di negoziazione e dei tipi di strumenti inclusi nell'unità di negoziazione AIMA. In particolare, essi pubblicano quanto segue:		
B a)	Articolo 455, paragrafo 1, lettera c), del CRR Descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione incluse nel modello interno alternativo di cui all'articolo 325 terquinquages, comprendente per ciascuna unità una descrizione generale della strategia di business dell'unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità.	
	Articolo 455, paragrafo 1, lettera d), del CRR Panoramica generale delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dal modello interno alternativo di cui all'articolo 325 terquinquages, compresa una descrizione generale della struttura dell'unità e dei tipi di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell'articolo 104 ter.	
Articolo 455, paragrafo 1, lettera f), del CRR		
B) C) E) Gli enti descrivono le caratteristiche principali dei modelli utilizzati a livello consolidato, compresi i metodi utilizzati nella convalida dei modelli e dei processi di modellizzazione. In particolare, essi pubblicano quanto segue:		
B b) c) d) e)	Articolo 455, paragrafo 1, lettera f), punto i), del CRR Descrizione dell'ambito di applicazione, delle caratteristiche principali e delle scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni alternativi di cui all'articolo 325 terquinquages, utilizzati per calcolare gli importi dell'esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi inclusa se del caso: i) una descrizione generale del metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquages, paragrafo 1, lettera a), compresa la frequenza di aggiornamento dei dati;	
C a)	Articolo 455, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del CRR una descrizione generale della metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquinquages, paragrafo 1, lettera b), diversa dalle specifiche di cui all'articolo 325 quatersexages, paragrafo 3;	
Articolo 455, paragrafo 1, lettera f), punto iii), del CRR		
D) Gli enti che utilizzano modelli interni per calcolare il requisito di rischio di default forniscono le informazioni seguenti:		
a) b)	Articolo 455, paragrafo 1, lettera f), punto iii), del CRR una descrizione generale del metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquinquages, paragrafo 2, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati.	

Modello EU MR2: rischio di mercato in base al metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)

	a	b	c	d	e	f	g
	valore più recente	valore medio	valore massimo	valore minimo	Numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi	valore più recente	Misura del rischio nei 60 giorni lavorativi / nelle 12 settimane lavorative precedenti
	valore più recente	valore medio	valore massimo	valore minimo	Numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi	valore più recente	Misura del rischio nei 60 giorni lavorativi / nelle 12 settimane lavorative precedenti
COMPONENTI DI RISCHIO							
1	Misura della perdita attesa non vincolata (UESt)						
2	Tasso di interesse						
3	Misura della perdita attesa non vincolata						
4	Strumenti di capitale						
5	per ciascuna categoria						
6	generale di fattori di rischio (UESt)						
7	Cambio						
8	Differenziale creditizio						
9	Somma della misura della perdita attesa non vincolata per le categorie generali dei fattori di rischio (ΣUESt)						
10	Misura della perdita attesa (ES)						
11	Misura del rischio di scenario di stress (SS)						
12	Requisito di rischio di default (DRC _i)						
REQUISITI DI FONDI PROPRI							
11	PLAmaggiorazione						
12	OFR per le operazioni in bilancio e fuori bilancio più PLAmaggiorazione (AIMA + PLAmaggiorazione)						
13	Totale OFR secondo il metodo ASA per le unità di negoziazione non ammissibili all'uso del metodo AIMA (ASAnon-aima)						
14	Differenza di OFR secondo il metodo AIMA e il metodo ASA per le unità di negoziazione AIMA (AIMA - ASAaima)						
15	OFR secondo il metodo ASA per tutte le unità di negoziazione (comprese quelle soggette al metodo AIMA) (ASAtutti i portafogli)						
16	Totale OFR secondo il metodo ASA (AIMAtotal)						

Modello EU MR3: rischio di mercato in base al metodo standardizzato semplificato (SSA)

	a	b	c	d
Requisiti di fondi propri				
	Prodotti outright	Metodo semplificato	Opzioni Metodo delta plus	Metodo di scenario
1	Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)			
2	Rischio azionario (generico e specifico)			
3	Rischio di posizione in merci			
4	Rischio di cambio			
5	Cartolarizzazione (rischio specifico)			
6	Totale OFR secondo il metodo SSA			

Tabella EU CVAA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito

		Informativa in formato flessibile
a)	<p>Articolo 445 bis, paragrafo 1, lettera a), del CRR</p> <p>La descrizione dei processi dell'ente per gestire il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none">- la descrizione dei processi attuati per individuare, misurare, monitorare e controllare i rischi di aggiustamento della valutazione del credito per l'ente;- la descrizione delle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, nonché delle strategie e dei processi per la sorveglianza continuativa sull'efficacia delle coperture.	
b)	<p>Articolo 445 bis, paragrafo 1, lettera b), del CRR</p> <p>Una spiegazione che precisi se l'ente soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2; laddove tali condizioni siano soddisfatte, se l'ente ha scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 385; laddove gli enti abbiano scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato, i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo tale metodo.</p>	

Modello EU CVA1: rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo di base ridotto (R-BA)

Formato fisso

		a	b
		Componenti dei requisiti di fondi propri	Requisiti di fondi propri
1	Aggregazione delle componenti sistematiche del rischio di CVA		
2	Aggregazione delle componenti idiosincratiche del rischio di CVA		
3	Totale		

Tabella EU CVAB: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di CVA per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato

Articolo 445 bis, paragrafo 2, lettera a), del CRR		Informativa in formato flessibile
a)	la descrizione della struttura e dell'organizzazione della governance e funzione interna di gestione del rischio di CVA dell'ente, compresa una descrizione del quadro di gestione del rischio di CVA della banca;	
b)	la descrizione del modo in cui l'alta dirigenza è coinvolta nel quadro di gestione del rischio di CVA;	
c)	la panoramica della governance del quadro di gestione del rischio di CVA (ad esempio documentazione, unità di controllo indipendente, riesame indipendente, indipendenza dell'acquisizione dei dati in relazione alle aree di attività).	

Modello EU CVA2: rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo di base integrale (F-BA)

Formato fisso

		a	EU b
		Requisiti di fondi propri	Importo nozionale delle coperture per il rischio di CVA
1	BACVA ^{csr-senza copertura}		
2	BACVA ^{csr-con copertura}		
3	Totale		
EU 4	CDS single-name		
EU 5	Index CDS		
EU 6	Totale		

Modello EU CVA3: rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato (SA)

Formato fisso

		a	b	EU c
		Requisiti di fondi propri	Numero di controparti	Importo nozionale delle coperture per il rischio di CVA
	Classi di rischio			
1	Rischio di tasso di interesse			
2	Rischio di cambio			
3	Rischio di differenziali creditizi di riferimento			
4	Rischio azionario			
5	Rischio di posizione in merci			
6	Rischio di differenziali creditizi della controparte			
7	Totale			
	Tipi di controparti delle operazioni			
EU 8	Banche centrali			
EU 9	Amministrazioni pubbliche			
EU 10	Enti creditizi			
EU 11	Imprese di investimento			
EU 12	Altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento)			
EU 13	Società non finanziarie			
EU 14	Totale			
	Coperture per il rischio di CVA			
EU 15	CDS single-name			
EU 16	Index CDS			
EU 17	Altri derivati classificati come coperture per il rischio di CVA			
EU 18	Totale			

Modello EU CVA4: prospetti degli RWEA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato (SA)

Formato fisso

		a
		Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
1	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento	
2	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di riferimento corrente	

Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica	Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
Articolo 446, paragrafo 1, lettera a), e articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del CRR	a)	Informativa sugli obiettivi e le politiche di gestione del rischio
Articolo 446, paragrafo 1, lettera a), e articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR	b)	Informativa sulla struttura e sull'organizzazione della funzione di gestione del rischio operativo
Articolo 446, paragrafo 1, lettera a), e articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR	c)	Descrizione dell'ambito di applicazione e della natura del sistema di misurazione
Articolo 446, paragrafo 1, lettera a), e articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR	d)	Descrizione dell'ambito di applicazione e della natura del sistema di segnalazione del rischio operativo
Articolo 446, paragrafo 1, lettera a), e articolo 435, paragrafo 1, lettera d), del CRR	e)	Descrizione delle politiche e delle strategie di attenuazione del rischio e di copertura del rischio

Modello EU OR1: perdite da rischio operativo

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	T	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	Media decennale
Utilizzo della soglia di 20 000 EUR											
1											
2											
3											
4											
5											
Utilizzo della soglia di 100 000 EUR											
6											
7											
8											
9											
10											
Dettagli del calcolo del capitale a copertura del rischio operativo											
11											
12											
13											

Modello EU OR2: indicatore di attività, componenti e sottocomponenti

	a	b	c	d
	T	T-1	T-2	Valore medio
	Indicatore di attività (BI) e sottocomponenti			
1	Componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC)			
EU 1	ILDC relativa al singolo ente/gruppo consolidato (esclusi i soggetti di cui all'articolo 314, paragrafo 3)			
1a	Proventi da interessi e da contratti di leasing			
1b	Interessi passivi e oneri da contratti di leasing			
1c	Attività totali/componente attività			
1d	Proventi da dividendi/componente dividendi			
2	Componente servizi (SC)			
2a	Ricavi relativi a commissioni e compensi			
2b	Spese relative a commissioni e compensi			
2c	Altri ricavi operativi			
2d	Altre spese operative			
3	Componente finanziaria (FC)			
3a	Profitto netto o perdita netta applicabile al portafoglio di negoziazione (TB)			
3b	Profitto netto o perdita netta applicabile al portafoglio bancario (BB)			
EU 3c	Metodo seguito per determinare il limite tra TB e BB (metodo del limite prudenziale (PBA) o metodo contabile)			
4	Indicatore di attività (BI)			
5	Componente dell'indicatore di attività (BIC)			

Informativa sul BI:

	a
6a	BI al lordo delle attività dismesse escluse
6b	Riduzione del BI a causa di attività dismesse escluse
EU 6c	Impatto di fusioni/acquisizioni sul BI

Modello EU OR3: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi dell'esposizione al rischio

		a
1	Componente dell'indicatore di attività (BIC)	
EU 1	Requisiti di fondi propri (OROF) calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo (ASA) in conformità dell'articolo 314 paragrafo 4	
2	<i>Non applicabile</i>	
3	Requisiti minimi di fondi propri prescritti per il rischio operativo (OROF)	
4	Importi dell'esposizione al rischio (REA) operativo	

Tabella EU IRRBBA - Informazioni qualitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero	Base giuridica
a)	Descrizione delle modalità secondo cui l'ente definisce l'IRRBB ai fini del controllo e della misurazione del rischio	Articolo 448, par. 1, lett. e)
b)	Descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione dell'IRRBB dell'ente	Articolo 448, par. 1, lett. f)
c)	Periodicità del calcolo delle misure dell'IRRBB dell'ente e descrizione delle misure specifiche che l'ente utilizza per determinare la sua sensibilità all'IRRBB	Articolo 448, par. 1, lett. e), punti i) e v); articolo 448, par. 2
d)	Descrizione degli scenari di shock e di stress relativi ai tassi di interesse che l'ente utilizza per stimare le variazioni del valore economico e dei proventi da interessi netti (se del caso)	Articolo 448, par. 1, lett. e), punto iii);
e)	Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle utilizzate per l'informativa di cui al modello EU IRRBB1 (se del caso)	Articolo 448, par. 1, lett. e), punto ii);
f)	Descrizione generale delle modalità di copertura dell'IRRBB da parte della banca nonché del trattamento contabile correlato (se del caso)	Articolo 448, par. 1, lett. e), punto iv);
g)	Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate per le misure dell'IRRBB nel modello EU IRRBB1 (se del caso)	Articolo 448, par. 1, lett. c); articolo 448, par. 2
h)	Spiegazione della rilevanza delle misure dell'IRRBB e delle loro variazioni significative rispetto alle informative precedenti	Articolo 448, par. 1, lett. d)
i)	Ogni altra informazione pertinente relativa alle misure dell'IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1 (facoltativo)	
1), 2)	Pubblicazione della data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati	Articolo 448, par. 1, lett. g)

Modello EU IRRBB1 - Rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione

	a		b		c		d
	Variazioni del valore economico del capitale proprio		Variazioni dei proventi da interessi netti		Variazioni dei proventi da interessi netti		
	Periodo corrente	Periodo precedente	Periodo corrente	Periodo precedente	Periodo corrente	Periodo precedente	
1	Parallelo verso l'alto (Parallel up)						
2	Parallelo verso il basso (Parallel down)						
3	Incremento della pendenza della curva (Steeper)						
4	Appiattimento della curva (Flattener)						
5	Rialzo dei tassi a breve (Short rates up)						
6	Ribasso dei tassi a breve (Short rates down)						

Tabella EU REMA: politica di remunerazione

Gli enti descrivono i principali elementi delle loro politiche di remunerazione e le modalità di attuazione di tali politiche. In particolare, sono descritti, se del caso, gli elementi che seguono.	
Informativa qualitativa	
Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:	
a)	• nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se del caso) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni consultanti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione;
	• una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi;
	• una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.
	Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:
b)	• un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post;
	• se l'organo di amministrazione o il comitato per le remunerazioni, ove istituito, ha riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione;
	• informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla;
	• politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto.
c)	Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione.
d)	I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD.
Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:	
e)	• un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone;
	• un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente;
	• informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti;
	• informazioni sulle misure che l'ente attuerà per adeguare la componente variabile della remunerazione nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire che tali metriche sono "deboli".
Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:	
f)	• un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale;
	• informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale);
	• se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante.
La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:	
g)	• informazioni sugli indicatori specifici di performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti.
h)	A richiesta dello Stato membro competente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza.
Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.	
i)	• Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.
j)	I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR.

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

	a	b	c	d
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Numero dei membri del personale più rilevante			
2	Remunerazione fissa complessiva			
3	Di cui in contanti			
4	(Non applicabile nell'UE)			
EU-4a	Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti			
5	Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti			
EU-5x	Di cui altri strumenti			
6	(Non applicabile nell'UE)			
7	Di cui altre forme			
8	(Non applicabile nell'UE)			
9	Numero dei membri del personale più rilevante			
10	Remunerazione variabile complessiva			
11	Di cui in contanti			
12	Di cui differita			
EU-13a	Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti			
EU-14a	Di cui differita			
EU-13b	Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti			
EU-14b	Di cui differita			
EU-14x	Di cui altri strumenti			
EU-14y	Di cui differita			
15	Di cui altre forme			
16	Di cui differita			
17	Remunerazione complessiva (2 + 10)			

Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

	a	b	c	d
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita			
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante			
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo			
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo del bonus			
	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio			
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante			
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo			
	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio			
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante			
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo			
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio			
9	Di cui differiti			
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo del bonus			
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona			

Modello EU REM3: remunerazione differita

	a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
1	Remunerazione differita e soggetta a mantenimento							
2	Organo di amministrazione - In contanti							
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
5	Altri strumenti							
6	Altre forme							
7	Organo di amministrazione - funzione di gestione							
8	In contanti							
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
11	Altri strumenti							
12	Altre forme							
13	Altri membri dell'alta dirigenza							
14	In contanti							
15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
17	Altri strumenti							
18	Altre forme							
19	Altri membri del personale più rilevante							
20	In contanti							
21	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
22	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
23	Altri strumenti							
24	Altre forme							
25	Importo totale							

Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

	EUR	a Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.
1	Da 1 000 000 a meno di 1 500 000	
2	Da 1 500 000 a meno di 2 000 000	
3	Da 2 000 000 a meno di 2 500 000	
4	Da 2 500 000 a meno di 3 000 000	
5	Da 3 000 000 a meno di 3 500 000	
6	Da 3 500 000 a meno di 4 000 000	
7	Da 4 000 000 a meno di 4 500 000	
8	Da 4 500 000 a meno di 5 000 000	
9	Da 5 000 000 a meno di 6 000 000	
10	Da 6 000 000 a meno di 7 000 000	
11	Da 7 000 000 a meno di 8 000 000	
x	Da ampliare, se del caso, qualora siano necessarie ulteriori fasce di pagamento.	

Modello EU REMS: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

	Remunerazione dell'organo di amministrazione										
	a	b	c	d	e	f		g	h	i	j
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)		Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre	Totale
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante										
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione										
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza										
4	Di cui altri membri del personale più rilevante										
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante										
6	Di cui remunerazione variabile										
7	Di cui remunerazione fissa										

Modello EU AEI: attività vincolate e non vincolate

	Valore contabile delle attività vincolate		Fair value (valore equo) delle attività di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili		Valore contabile delle attività non vincolate		Fair value (valore equo) delle attività non di cui EHQLA ed HQLA	
	010	030	040	050	060	080	090	100
010 Attività dell'ente che pubblica l'informativa								
030 Strumenti rappresentativi di capitale								
040 Titoli di debito								
050 di cui obbligazioni garantite								
060 di cui cartolarizzazioni								
070 di cui emessi da amministrazioni pubbliche								
080 di cui emessi da società finanziarie								
090 di cui emessi da società non finanziarie								
120 Altre attività								

Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione

	Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione		Non vincolati	
	di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente	di cui EHQLA ed HQLA	Valore equo delle garanzie reali ricevute o	di cui EHQLA ed HQLA
130	010	030	040	060
140				
150				
160				
170				
180				
190				
200				
210				
220				
230				
240				
241				
250				

Garanzie reali ricevute dall'ente che pubblica l'informativa
 Finanziamenti a vista
 Strumenti rappresentativi di capitale
 Titoli di debito
 di cui obbligazioni garantite
 di cui cartolarizzazioni
 di cui emessi da amministrazioni pubbliche
 di cui emessi da società finanziarie
 di cui emessi da società non finanziarie
 Prestiti e anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista
 Altre garanzie reali ricevute
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o
Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in
TOTALE DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE E DEI TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA

Modello EU AE3: fonti di gravame

		Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito	Attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati
		010	030
010	Valore contabile delle passività finanziarie selezionate		

Tabella EU AE4: informazioni descrittive di accompagnamento

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi, ai sensi dell'articolo 443 del CRR

Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
a)	Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività
b)	Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale sui gravami e all'importanza dei gravami nel modello aziendale dell'ente, che forniscono agli utenti il contesto delle informazioni richieste nei modelli EU AE1 ed EU AE2.

Tabella 1: informazioni qualitative sul rischio ambientale
a norma dell'articolo 449 bis del CRR

Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
	Strategia e processi aziendali
a)	Strategia aziendale dell'ente per integrare i fattori e i rischi ambientali, tenendo conto dell'impatto dei fattori e dei rischi ambientali sul contesto operativo, sul modello aziendale, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'ente
b)	Obiettivi, target e limiti per valutare e affrontare i rischi ambientali nel breve, medio e lungo periodo, e valutazione dei risultati rispetto a tali obiettivi, target e limiti, comprese informazioni prospettiche sulla concezione della strategia e dei processi aziendali
c)	Attività di investimento attuali e target di investimento (futuri) verso obiettivi ambientali e attività allineate alla tassonomia dell'UE
d)	Politiche e procedure relative al dialogo diretto e indiretto con controparti nuove o esistenti sulle loro strategie per attenuare e ridurre i rischi ambientali
	Governance
e)	Responsabilità dell'organo di amministrazione per la definizione del quadro di rischio, la vigilanza e la gestione dell'attuazione degli obiettivi, della strategia e delle politiche nel contesto della gestione dei rischi ambientali ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione
f)	Integrazione, da parte dell'organo di amministrazione, degli effetti a breve, medio e lungo termine dei fattori e dei rischi ambientali, della struttura organizzativa sia all'interno delle linee di business che delle funzioni di controllo interno
g)	Integrazione nei sistemi di governance interna di misure per gestire i fattori e i rischi ambientali, compresi il ruolo dei comitati, l'assegnazione di compiti e responsabilità e le procedure di feedback dalla gestione dei rischi all'organo di amministrazione, ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione
h)	Linee gerarchiche e frequenza della segnalazione relativa ai rischi ambientali
i)	Allineamento della politica di remunerazione agli obiettivi dell'ente connessi ai rischi ambientali
	Gestione dei rischi
j)	Integrazione degli effetti a breve, medio e lungo termine dei fattori e dei rischi ambientali nel quadro dei rischi
k)	Definizioni, metodologie e norme internazionali su cui si basa il quadro di gestione dei rischi ambientali
l)	Processi per individuare, misurare e monitorare le attività e le esposizioni (e, se del caso, le garanzie reali) sensibili ai rischi ambientali, ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione
m)	Attività, impegni ed esposizioni che contribuiscono ad attenuare i rischi ambientali
n)	Attuazione di strumenti per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi ambientali
o)	Risultati e prodotto della valutazione del rischio tramite gli appositi strumenti attuati e impatto stimato dei rischi ambientali sul profilo di rischio patrimoniale e di liquidità
p)	Disponibilità, qualità ed esattezza dei dati e sforzi per migliorare questi aspetti
q)	Descrizione dei limiti fissati per i rischi ambientali (quali vettori dei rischi prudenziali), che se superati determinano indagini più approfondite e l'esclusione
r)	Descrizione del legame (canali di trasmissione) tra rischi ambientali e rischio di credito, rischio di liquidità e di finanziamento, rischio di mercato, rischio operativo e rischio reputazionale nel quadro di gestione dei rischi

Tabella 2: informazioni qualitative sul rischio sociale
a norma dell'articolo 449 bis del CRR

Informazioni qualitative - Testo libero	
Numero di riga	Strategia e processi aziendali
a)	Adeguamento della strategia aziendale dell'ente per integrare i fattori e i rischi sociali, tenendo conto dell'impatto dei rischi sociali sul contesto operativo, sul modello aziendale, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'ente
b)	Obiettivi, target e limiti per valutare e affrontare i rischi sociali nel breve, medio e lungo periodo, e valutazione dei risultati rispetto a tali obiettivi, target e limiti, comprese informazioni prospettiche sulla concezione della strategia e dei processi aziendali
c)	Politiche e procedure relative al dialogo diretto e indiretto con controparti nuove o esistenti sulle loro strategie per attenuare e ridurre le attività dannose per la società
	Governance
d)	Responsabilità dell'organo di amministrazione per la definizione del quadro di rischio, la vigilanza e la gestione dell'attuazione degli obiettivi, della strategia e delle politiche nel contesto della gestione dei rischi sociali, tenendo conto degli approcci delle controparti nei confronti di quanto segue:
i)	attività a favore della comunità e della società
ii)	rapporti con i dipendenti e norme in materia di lavoro
iii)	protezione dei consumatori e responsabilità per i prodotti
iv)	diritti umani
e)	Integrazione nei sistemi di governance interna di misure per gestire i fattori e i rischi sociali, compresi il ruolo dei comitati, l'assegnazione di compiti e responsabilità e le procedure di feedback dalla gestione dei rischi all'organo di amministrazione
f)	Linee gerarchiche e frequenza della segnalazione relativa ai rischi sociali
g)	Allineamento della politica di remunerazione agli obiettivi dell'ente connessi ai rischi sociali
	Gestione dei rischi
h)	Definizioni, metodologie e norme internazionali su cui si basa il quadro di gestione dei rischi sociali
i)	Processi per individuare, misurare e monitorare le attività e le esposizioni (e, se del caso, le garanzie reali) sensibili ai rischi sociali, ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione
j)	Attività, impegni e attivi che contribuiscono ad attenuare i rischi sociali
k)	Attuazione di strumenti per l'individuazione e la gestione dei rischi sociali
l)	Descrizione della fissazione dei limiti per i rischi sociali e dei casi che determinano indagini più approfondite e l'esclusione quando i limiti sono superati
m)	Descrizione del legame (canali di trasmissione) tra rischi sociali e rischio di credito, rischio di liquidità e di finanziamento, rischio di mercato, rischio operativo e rischio reputazionale nel quadro di gestione dei rischi

Tabella 3: informazioni qualitative sul rischio di governance
a norma dell'articolo 449 bis del CRR

Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
	Governance
a)	Integrazione nei propri sistemi di governance, da parte dell'ente, dei risultati di governance della controparte, compresi i comitati del più alto organo di governance e i comitati responsabili del processo decisionale in materia economica, ambientale e sociale
b)	Rendicontazione, da parte dell'ente, sul ruolo del più alto organo di governance della controparte nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
c)	Integrazione nei propri sistemi di governance, da parte dell'ente, dei risultati in materia di governance delle controparti tra cui:
i)	considerazioni di ordine etico
ii)	strategia e gestione dei rischi
iii)	inclusività
iv)	trasparenza
v)	gestione dei conflitti di interessi
vi)	comunicazione interna sui problemi critici
	Gestione dei rischi
d)	Integrazione nei propri sistemi di gestione dei rischi, da parte dell'ente, dei risultati in materia di governance delle controparti tra cui:
i)	considerazioni di ordine etico
ii)	strategia e gestione dei rischi
iii)	inclusività
iv)	trasparenza
v)	gestione dei conflitti di interessi
vi)	comunicazione interna sui problemi critici

Modello 2: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione, connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali

	Settore della controparte																											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p												
	Valore contabile lordo totale (in milioni di EUR)																											
	Livello di efficienza energetica (punteggio di prestazione energetica in kWh/m ² delle garanzie reali)																											
	0 <= 100				> 100 <= 200				> 200 <= 300				> 300 <= 400				> 400 <= 500				> 500							
	A				B				C				D				E				F				G			
	Senza classe APE delle garanzie reali																											
	Di cui livello di efficienza energetica (punteggio PE in kWh/m ² delle garanzie reali stimato)																											
1	Totale area UE																											
2	Di cui prestiti garantiti da beni immobili non residenziali																											
3	Di cui prestiti garantiti da beni immobili residenziali																											
4	Di cui garanzie reali ottenute acquisizione il possesso, beni immobili residenziali e non residenziali																											
5	Di cui livello di efficienza energetica (punteggio PE in kWh/m ² delle garanzie reali stimato)																											
6	Totale area extra UE																											
7	Di cui prestiti garantiti da beni immobili non residenziali																											
8	Di cui prestiti garantiti da beni immobili residenziali																											
9	Di cui garanzie reali ottenute acquisizione il possesso, beni immobili residenziali e non residenziali																											
10	Di cui livello di efficienza energetica (punteggio PE in kWh/m ² delle garanzie reali stimato)																											

Modello 3: Portafoglio bancario – indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento

a	b	c	d	e	f	g
Settore	Settori NACE (come minimo)	Valore contabile lordo del portafoglio (in milioni di EUR)	Metrica di allineamento**	Anno di riferimento	Distanza dallo scenario "netto emissioni nette" entro il 2050 dell'AIE, in %***	Target (anno di riferimento + 3 anni)
1 Energia	Si veda l'elenco seguente*					
2 Combustione di combustibili fossili						
3 Settore automobilistico						
4 Trasporto aereo						
5 Trasporto via mare						
6 Produzione di cemento, clinker e calce						
7 Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi						
8 Prodotti chimici						
g ... potenziali aggiunte pertinenti per il modello aziendale dell'Ente						

*** distanza temporale dai punti di dati 2030 dello scenario "zero emissioni nette" entro il 2050 in % (per ciascuna metrica)

* Elenco dei settori NACE da considerare

Settore AIE	Colonna b – Settori NACE (come minimo) – Settori richiesti	codice	** Esempi di metriche – elenco non esaustivo. Gli enti applicano le metriche definite nello scenario dell'AIE.
Settore nel modello	settore	codice	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	301	Tonnellate medie di CO ₂ per passeggeri-km, e gCO ₂ /MJ medi
Trasporto via mare	spedizioni marittime	3011	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	3012	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	3315	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	50	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	501	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	5010	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	502	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	5020	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	5222	
Trasporto via mare	spedizioni marittime	5224	Tonnellate medie di CO ₂ per MWh e quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (petrolio, gas, carbone).
Trasporto via mare	spedizioni marittime	5229	
Energia	energia	21	
Energia	energia	2712	
Energia	energia	3314	
Energia	energia	35	
Energia	energia	351	
Energia	energia	3511	
Energia	energia	3512	
Energia	energia	3513	
Energia	energia	3514	Tonnellate medie di CO ₂ per GJ e quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).
Energia	energia	4321	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	91	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	910	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	192	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	1920	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	2014	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	352	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	3521	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	3522	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	3523	Tonnellate medie di CO ₂ per tonnellata di produzione e quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	4612	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	4671	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	6	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	61	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	610	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	62	
Combustione di combustibili fossili	petrolio e gas	620	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	24	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	241	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2410	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	242	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2420	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2434	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	244	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2442	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2444	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2445	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	245	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2451	Tonnellate medie di CO ₂ per GJ e quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2452	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	25	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	251	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	2511	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	4672	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	carbone	5	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	carbone	51	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	carbone	510	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	carbone	52	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	carbone	520	Tonnellate medie di CO ₂ per passeggeri-km, e quota media di carburanti sostenibili per il trasporto aereo
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	7	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	72	
Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi	acciaio	729	
Combustione di combustibili fossili	carbone	8	
Combustione di combustibili fossili	carbone	91	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	235	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	2351	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	2352	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	236	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	2361	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	2363	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	2364	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	811	Tonnellate medie di CO ₂ per tonnellata di produzione e quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	811	
Produzione di cemento, clinker e calce	cemento	89	
Trasporto aereo	trasporto aereo	3030	
Trasporto aereo	trasporto aereo	3316	
Trasporto aereo	trasporto aereo	511	
Trasporto aereo	trasporto aereo	5110	
Trasporto aereo	trasporto aereo	512	
Trasporto aereo	trasporto aereo	5121	
Trasporto aereo	trasporto aereo	5223	
Settore automobilistico	settore automobilistico	2815	Tonnellate medie di CO ₂ per passeggeri-km, e quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).
Settore automobilistico	settore automobilistico	29	
Settore automobilistico	settore automobilistico	291	
Settore automobilistico	settore automobilistico	2910	
Settore automobilistico	settore automobilistico	292	
Settore automobilistico	settore automobilistico	2920	
Settore automobilistico	settore automobilistico	293	
Settore automobilistico	settore automobilistico	2932	

Modello 4: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio

	a	b	c	d	e
	Valore contabile lordo (aggregato)	Valore contabile lordo riferito alle controparti rispetto al valore contabile lordo totale (aggregato)*	Di cui ecosostenibile (CCM)	Durata media ponderata	Numero di imprese tra le 20 più inquinanti
1					

* Per le controparti tra le 20 imprese che più emettono carbonio al mondo

Modello 6: Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione (key performance indicator, KPI) sulle esposizioni allineate alla tassonomia

	KPI			Copertura % (sul totale degli attivi)*
	Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Totale (mitigazione dei cambiamenti climatici + adattamento ai cambiamenti climatici)	
GAR stock				
GAR flusso				

* % degli attivi coperti dal KPI sul totale degli attivi delle banche

Modello Z: azioni di mitigazione: attivi per il calcolo del GAR

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p															
																Data di riferimento per l'informativa T														
																Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)					Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)					TOTALE (CCM + CCA)				
Di cui verso settori pertinenti per la tassonomia (ammissibile alla tassonomia)					Di cui verso settori pertinenti per la tassonomia (ammissibile alla tassonomia)					Di cui verso settori pertinenti per la tassonomia (ammissibile alla tassonomia)																				
Valore contabile lordo totale																														
in milioni di EUR																														
GAR - Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore																														
Prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili per il calcolo del GAR																														
1																														
2	Società finanziarie																													
3	Enti creditizi																													
4	Prestiti e anticipazioni																													
5	Titoli di debito, compresi UoP																													
6	Strumenti rappresentativi di capitale																													
7	Altre società finanziarie																													
8	di cui imprese di investimento																													
9	Prestiti e anticipazioni																													
10	Titoli di debito, compresi UoP																													
11	Strumenti rappresentativi di capitale																													
12	di cui società di gestione																													
13	Prestiti e anticipazioni																													
14	Titoli di debito, compresi UoP																													
15	Strumenti rappresentativi di capitale																													
16	di cui imprese di assicurazione																													
17	Prestiti e anticipazioni																													
18	Titoli di debito, compresi UoP																													
19	Strumenti rappresentativi di capitale																													
20	Società non finanziarie (oggette agli obblighi di informativa della NFRD)																													
21	Prestiti e anticipazioni																													
22	Titoli di debito, compresi UoP																													
23	Strumenti rappresentativi di capitale																													
24	Famiglie																													
25	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali																													
26	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici																													
27	di cui prestiti per veicoli a motore																													
28	Finanziamento delle amministrazioni locali																													
29	Finanziamento degli alloggi																													
30	Altri finanziamenti delle amministrazioni locali																													
31	Garanzie reali ottenute acquistando il possesso: beni immobili residenziali e non residenziali																													
32	TOTALE ATTIVI GAR																													
Attivi esclusi dal numeratore per il calcolo del GAR (inclusi nel denominatore)																														
33	Società non finanziarie dell'UE (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD)																													
34	Prestiti e anticipazioni																													
35	Titoli di debito																													
36	Strumenti rappresentativi di capitale																													
37	Società non finanziarie di paesi terzi (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD)																													
38	Prestiti e anticipazioni																													
39	Titoli di debito																													
40	Strumenti rappresentativi di capitale																													
41	Derivati																													
42	Prestiti interbancari a vista																													
43	Disponibilità liquide e attivi in contante																													
44	Altri attivi (ad esempio avanzamento merci, ecc.)																													
45	TOTALE DEGLI ATTIVI DAL DENOMINATORE (GAR)																													
Altri attivi esclusi sia dal numeratore che dal denominatore per il calcolo del GAR																														
46	Esposizioni sovrane																													
47	Esposizione verso le banche centrali																													
48	Portafoglio di negoziazione																													
49	TOTALE DEGLI ATTIVI ESCLUSI DAL NUMERATORE E DAL DENOMINATORE																													
50	TOTALE DEGLI ATTIVI																													

Modello 10: altre azioni di mitigazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate nel regolamento (UE) 2020/852

	a	b	c	d	e	f
	Tipo di strumento finanziario	Tipo di controparte	Valore contabile lordo (in milioni di EUR)	Tipo di rischio attenuato (rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici)	Tipo di rischio attenuato (rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici)	Informazioni qualitative sulla natura delle azioni di mitigazione
1						
2	Obbligazioni (ad esempio obbligazioni verdi, sostenibili, connesse alla sostenibilità secondo norme diverse da quelle dell'UE)	Società finanziarie				
3		Società non finanziarie				
4		Di cui prestiti garantiti da beni immobili non residenziali				
5		Altre controparti				
6		Società finanziarie				
7		Di cui prestiti garantiti da beni immobili non residenziali				
8		Famiglie				
9		Di cui prestiti garantiti da beni immobili residenziali				
10		Di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici				
11		Altre controparti				

Modello EU CAE1: esposizioni alle crypto-attività

		Valore dell'esposizione	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA)	Requisiti di fondi propri
Tipo di esposizione		a	b	c
1	Attività tradizionali tokenizzate			
2	Token collegati ad attività			
3	Esposizioni ad altre crypto-attività			
4	Totale			
Voce per memoria				
5	Esposizioni ad altre crypto-attività espresse in percentuale del capitale di classe 1 dell'ente			

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente regolamento	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
Articolo 1	Articolo 1, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 6 bis, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 6 bis, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 16
Articolo 19	Articolo 16 bis, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 20	Articolo 17
Articolo 21	Articolo 18
Articolo 22	Articolo 18 bis
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	Articolo 19
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 28	—
Allegato I	Allegato I
Allegato I	Allegato III
Allegato I	Allegato V
Allegato I	Allegato VII
Allegato I	Allegato IX
Allegato I	Allegato XI

Allegato I	Allegato XIII
Allegato I	Allegato XV
Allegato I	Allegato XVII
Allegato I	Allegato XIX
Allegato I	Allegato XXI
Allegato I	Allegato XXIII
Allegato I	Allegato XXV
Allegato I	Allegato XXVII
Allegato I	Allegato XXIX
Allegato I	Allegato XXXI
Allegato I	Allegato XXXIII
Allegato I	Allegato XXXV
Allegato I	Allegato XXXVII
Allegato I	Allegato XXXIX